Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 gennaio 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche:

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1978, n. **1135**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una eredità.

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze viene autorizzata ad accettare l'eredità consistente in due immobili siti in Firenze, il primo in piazza Cavalleggeri n. 2, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 43655, foglio di mappa 175, part. 273, l'altro in via dei Serragli n. 76, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 87440, foglio di mappa 171, part. 128, in un immobile sito in Borgo S. Lorenzo (Firenze), località « Volpinaia », iscritto al nuovo catasto terreni del comune di Borgo S. Lorenzo alla partita 2396, foglio di mappa 18, particella 108, per un valore complessivo di L. 32.000.000, e in beni mobili per un valore di circa L. 28.370.000, disposta dalla sig.ra Adele Pietrabissa con il testamento pubblico in data 19 agosto 1975, pubblicato col verbale n. 32411 del 18 ottobre 1975, a rogito dott. Vincenzo Ferro, notaio in Pistoia, per destinarne capitali e frutti eventuali agli studi specifici nel campo dei tumori.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1979
Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. 727.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con régio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 278 sono istituiti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di logopedia:

Scuola di preparazione per tecnici di logopedia
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 279. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di logopedia che ha sede presso la cattedra di bioacustica dell'Università.

Art. 280. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di logopedia è di tre anni.

L'indirizzo è teorico-pratico.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso).

Art. 281. — Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio per l'ammissione all'università o a istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti devono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.

Art. 282. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica.

La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti.

Art. 283. — Il direttore della scuola è il professore di ruolo di bioacustica dell'Università di Bari.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

Art. 284. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

Le date di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi.

Art. 285. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

anatomia degli organi e dei sistemi audio-fono-articolatori;
elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria;
psicologia generale;
elementi di audiologia;
elementi di fonetica e di linguistica;
fisiologia degli organi e dei sistemi audio-fono-articolatori.

2° *Anno*:

foniatria I;
tecniche di riabilitazione fonetica I;
semeiotica foniatrica;
fonetica sperimentale;
psicologia del linguaggio;
tecniche audiometriche.

3° *Anno*:

foniatria II;
tecniche di riabilitazione II;
riabilitazione protesica;
neuropsichiatria infantile;
tecniche di psicomotricità;
psicopedagogia.

Art. 286. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi di esercitazione pratica per un periodo di due anni nei reparti di audiologia e di logopedia della cattedra di bioacustica.

La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 287. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa e da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, eventualmente

integrata da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico-pratico.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale, verrà rilasciato il diploma di tecnico di logopedia.

Art. 288. — Per poter essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti devono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono aver superato tutti gli esami prescritti.

Art. 289. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni; la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 290. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti resteranno così destinate:

tassa annuale di iscrizione . . . . . . L. 15.000
soprattassa annuale di esami . . . . . » 7.000
tassa erariale di diploma . . . . . . » 6.000
tassa annuale di iscrizione studenti fuori corso . . . . » 8.000

Art. 291. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici o di privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **728.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Vedute le unite richieste dell'Università di Pavia in ordine all'assegnazione dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare due posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia vascolare . . . . posti n. 1
centro di calcolo (per le esigenze della meccanizzazione degli uffici amministrativi) » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1979, n. **729.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1974, n. 343, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona del 23 maggio 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della stessa Università al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia del 26 giugno 1979 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Ancona;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Pavia risulta attualmente rico-

perto dal dott. Alfonso Pannella e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Ancona;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1974, n. 343, è attribuito, unitamente al titolare dott. Alfonso Pannella, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **730**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1388 del 1° novembre 1959 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1392 del 18 agosto 1962, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 46 dello statuto dell'Università degli studi di Camerino, concernente il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, viene inserito il seguente comma tra i commi primo e secondo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari: « Nel caso che un posto di professore di ruolo non sia ricoperto da un professore di chimica organica, l'insegnamento di chimica organica II è indipendente da quello del corso di laurea in chimica nella facoltà di scienze ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **731**.

Estinzione dell'« Istituto Scilla per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori », in Venezia.

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, l'« Istituto Scilla per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori », in Venezia, viene dichiarato estinto. I beni che residueranno dopo la sua liquidazione sono devoluti a favore della fondazione « Giorgio Cini », in Venezia, con l'onere per la subentrante di costituire e conservare al suo interno un istituto denominato « Istituto Scilla », dotato di autonomia organizzativa, avente il fine di incrementare (mediante la concessione di borse di studio o premi, con preferenza per gli orfani dei marinai e dei pescatori, ovvero mediante corsi di cultura marinara di carattere storico e tecnico-scientifico) iniziative educative e formative che si ricolleghino alla tradizione marinara veneziana.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1979, n. **732**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale dell'Amministrazione militare, in Roma.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 e 30 dello statuto dell'Associazione nazionale dell'Amministrazione militare, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 554.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1979, n. 733.

Estinzione della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri » e della « Fondazione del monumento al carabiniere ».

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, la « Fondazione dell'Arma dei carabinieri » e la « Fondazione del monumento al carabiniere » vengono dichiarate estinte. I beni che residueranno dopo la loro liquidazione vengono devoluti a favore del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », autorizzato ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 69

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Programmi di esame dei concorsi per l'immissione nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e in particolare l'art. 3;

Ritenuta la necessità di stabilire i programmi di esami dei concorsi per l'immissione nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica;

Considerato che la ricerca e la sperimentazione agraria si svolgono in vari settori per cui è necessario stabilire vari programmi fra i quali sarà scelto di volta in volta quello più rispondente alle finalità per cui il concorso è indetto;

Sentiti i relativi pareri del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

I programmi di esame dei concorsi per l'immissione nel ruolo degli sperimentatori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, sono stabiliti come appresso indicato:

BIOFISICA

Prove scritte

1) Biofisica applicata al metabolismo dei vegetali.
2) Soluzione matematica di problemi attinenti la bioclimatologia e lo sviluppo degli organismi vegetali.
3) Diagrammi di flusso e loro traduzione in linguaggio di Fortran.

Prova orale

Le materie delle prove scritte e metodologia sperimentale.

Prova pratica

Impostazione di programmi all'elaboratore elettronico.

MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Prove scritte

1) Aspetti descrittivi e funzionali delle macchine agricole motrici ed operatrici.
2) Scelta delle macchine in funzione dell'azienda e delle colture.
3) Criteri, metodi e finalità di prova delle macchine agricole e strumenti atti allo scopo.

Prova orale

Le materie delle prove scritte.
Principi di tecnica della meccanizzazione.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Determinazione di grandezze sperimentali nel funzionamento di macchine agricole motrici ed operatrici.

SELVICOLTURA

Prove scritte

1) Ecologia forestale.
2) Selvicoltura.
3) Dendrometria e assestamento forestale.

Prova orale

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Riconoscimento delle principali specie di piante forestali.

ZOOTECNIA

Prove scritte

1) Miglioramento genetico animale.
2) Alimentazione del bestiame.
3) Tecniche di allevamento per le diverse specie animali di interesse zootecnico.

Prova orale

Le materie delle prove scritte.
Conservazione ed utilizzazione dei foraggi.
Nozioni di zootecnia speciale.
Metodologia sperimentale e nozioni di metodologia statistica.

Prova pratica

Valutazione delle principali specie animali di interesse zootecnico.
Valutazione qualitativa dei foraggi e dei mangimi.
Razionamento delle principali specie animali di interesse zootecnico.

INDUSTRIE AGRARIE

Prove scritte

1) Chimica degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali).
2) Microbiologia ed enzimologia degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali).
3) Tecnologie fondamentali di trasformazione (uve, latte, olive, ortofrutticoli).

Prova orale

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Analisi ed esami degli alimenti oggetto delle prove scritte.

CHIMICA

Prove scritte

1) Chimica vegetale.
2) Chimica agraria.
3) Industrie agrarie.

Prova orale

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Determinazione analitica di prodotti e di sostanze di uso agrario.

FITOPATOLOGIA

Prove scritte

1) Malattie parassitarie.
2) Malattie non parassitarie.
3) Difesa e diserbo.

Prova orale

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Riconoscimento delle principali fitopatie e di preparati fitopatologici microscopici.

BIOLOGIA

Prove scritte

1) Biologia generale.
2) Chimica biologica.
3) Microbiologia agraria.

Prova orale

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Riconoscimento di organi riproduttivi e di preparati istologici delle specie erbacee ed arboree di rilevante interesse colturale.

AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ARBOREE

Prove scritte

1) Agronomia generale.
2) Coltivazioni arboree.
3) Miglioramento genetico vegetale.

Prova orale

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Riconoscimento delle specie arboree da frutto e dei principali cultivar.

AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE

Prove scritte

1) Agronomia generale.
2) Coltivazioni erbacee.
3) Miglioramento genetico vegetale.

Prova orale

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Rilievi su coltura in campagna.

DIFESA DEL SUOLO

Prove scritte

1) Il suolo e le sue caratteristiche fisico-chimiche.
2) Fenomeni regressivi della stabilità e fertilità del suolo (erosioni, trasporti e deposizione dei materiali solidi, sommersione e saturazione idrica del suolo, impoverimento idrico del suolo). Cause predisponenti e determinanti. Danni che ne derivano.
3) Criteri informativi della difesa del suolo e relativi interventi tecnici con particolare riguardo alle sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali.

Prova orale

Discussione sulle materie di cui alle prove scritte e pratica.
Elementi di metodologia statistica nella sperimentazione agraria.

Prova pratica

Esame critico di sistemazioni preesistenti in un determinato ambiente pedoclimatico. Riconoscimento di alcuni suoli e valutazione delle loro proprietà fondamentali.

ZOOLOGIA AGRARIA

Prove scritte

1) Entomologia agraria e forestale.
2) Nematologia.
3) Difesa antiparassitaria.

Prova orale

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

Prova pratica

Tecniche di preparazione dei principali gruppi animali e vegetali; diagnosi dei sintomi delle principali infestazioni di origine animale e vegetale.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1979
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 344

(671)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismutil Caf », nelle confezioni 3 e 4 supposte, della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 5840/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 novembre 1961 e 14 ottobre 1963, con i quali venne registrata al n. 17908 la specialità medicinale denominata « Bismutil Caf », nelle confezioni 3 e 4 supposte, registrata a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, galleria S. Maria, 1 (già in via Aschieri, 1/*B*, Reggio Emilia) e codice fiscale n. 0014592035.1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che allo stato attuale delle conoscenze non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della stessa in relazione alla sua composizione, come contestato alla ditta interessata in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bismutil Caf », nelle confezioni 3 e 4 supposte, registrate al n. 17908 in data 11 novembre 1961 e 14 ottobre 1963, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, galleria S. Maria, 1 (già via Aschieri, 1/*B*), codice fiscale n. 0014592035.1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11257)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Revoca del decreto ministeriale 25 marzo 1936 di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1936, con cui venne inibito al sig. Eugenio Mario Giuffra, nato a Rapallo il 29 gennaio 1896, attualmente residente a Nizza Marittima (Francia), il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 7 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione prima, in data 27 aprile 1979, n. 436/79, le cui considerazioni si intendono riportate integralmente nel presente decreto;

Considerato che sussistono validi motivi per far luogo alla revoca del sopramenzionato decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data odierna, il decreto ministeriale del 25 marzo 1936, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(190)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Assegnazione al comune di Brescia di un segretario generale di classe 1ª/A.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Brescia in data 26 luglio 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione a detto comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Constatato che il comune di Brescia è capoluogo di provincia sede di importanti uffici quali il tribunale amministrativo regionale, la corte d'appello, la legione dei carabinieri, di interesse e competenze non esclusivamente provinciale;

che nell'ambito del territorio comunale hanno sede numerose industrie di notevoli dimensioni ed un vasto tessuto commerciale con altissimi livelli di occupazione;

che la situazione finanziaria del comune risulta caratterizzata da un movimento finanziario di assoluto rilievo con incidenza pro-capite superiore alla media dei comuni di stessa classe;

Considerato che il comune di Brescia si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Brescia un segretario comunale di classe 1ª/*A*.

Il prefetto di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(195)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Trasferimento alla regione Umbria dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Umbria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, con il quale, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore

all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da parte della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Umbria tutti gli altri beni di spettanza;

Vista la nota n. 6118 del 21 giugno 1978, con la quale veniva richiesto alla regione Umbria il parere in merito al trasferimento dei beni predetti;

Vista la nota n. 14296 del 24 ottobre 1978 della regione Umbria, con la quale si faceva riserva di esprimere il parere medesimo;

Vista la nota n. 10215 del 13 luglio 1979, con la quale veniva ulteriormente sollecitato alla regione il richiamato parere;

Ritenuto di non poter ulteriormente trattenere i beni oggetto del trasferimento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Umbria salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Umbria da un rappresentante della gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978 con la consegna alla regione Umbria dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE UMBRIA AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Provincia	Comune	Superficie Ha	Superficie totale Ha
Perugia	Assisi	336,63.38	
	Città di Castello	923,20.60	
	Gubbio	317,37.92	
	Nocera Umbra	279,80.01	
	Pietralunga	846,46.80	
Terni	Orvieto	188,01.70	
	Parrano	83,60.24	
	San Venanzo	1.885,01.52	
	Totale ufficio amministrazione Perugia		4.860,12.17
Terni	Allerona	210,74.60	
	Totale ufficio amministrazione Viterbo		210,74.60
	Totale generale		5.070,86.77

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(796)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Trasferimento alla regione Molise dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 e 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Molise;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, con il quale, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da parte della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Molise tutti gli altri beni di spettanza;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Molise salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Molise da un rappresentante della gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978 con la consegna alla regione Molise dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in sede di consegna dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE MOLISE AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Provincia	Comune	Superficie Ha	Superficie totale Ha
Isernia	Isernia	0,17.20	
	Vastogirardi . . .	19,21.20	
	Totale ufficio amministrazione Isernia		19,38.40
	Totale generale . . .		19,38.40

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(795)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, che disciplina l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002, che approva il nuovo statuto dell'Ente;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1976, con il quale, tra l'altro, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Vista la lettera in data 12 novembre 1979, con la quale il sig. Pierluigi Bertinelli, membro del consiglio medesimo in rappresentanza degli impiegati assicurati, su designazione dell'Unione italiana salariati braccianti agricoli tecnici e impiegati (UISBA-UIL), ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 3228 in data 15 novembre 1979, con la quale la Unione italiana salariati braccianti agricoli tecnici e impiegati (UISBA-UIL) ha designato il geometra Gualtiero Barbieri, in sostituzione del sig. Pierluigi Bertinelli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il geom. Gualtiero Barbieri è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, in rappresentanza degli impiegati assicurati, in sostituzione del sig. Pierluigi Bertinelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(320)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro supplente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente le nomine già conferite su designazione del soppresso partito fascita;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1977 relativo alla ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Vista la nota n. 4780/12.1/DV in data 27 dicembre 1979, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato, quale proprio rappresentante nel collegio predetto, il prefetto dott. Vincenzo Mallardo in sostituzione del dott. Luca San Mauro destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il prefetto dott. Vincenzo Mallardo è nominato membro supplente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sostituzione del dott. Luca San Mauro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(321)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Sostituzione del direttore della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti in particolare gli articoli 2 e 5 di detta legge n. 227, concernenti, rispettivamente, l'istituzione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) di una Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE, e la determinazione degli organi della sezione medesima;

Visto l'art. 10 della menzionata legge n. 227, concernente il direttore della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e le modalità per la sua nomina;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1977, con il quale il dott. Felice Gianani venne nominato direttore della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto dott. Felice Gianani chiamato alla direzione dell'Associazione bancaria italiana;

Decreta:

Il dott. Ruggiero Firrao è nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 24 maggio 1977, n. 227, direttore della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dalla data del decreto medesimo.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

(63)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Facoplastica, con sede in Milano e stabilimento in Omegna e Ramate di Casale Cortecerro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Facoplastica, con sede in Milano e stabilimento in Omegna (Novara) e Ramate di Casale Cortecerro (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Facoplastica, con sede in Milano e stabilimenti in Omegna (Novara) e Ramate Casale Cortecerro (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1979 al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(812)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato il vigente statuto, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357, con i quali sono state apportate modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1977, concernente la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'ente per un quadriennio;

Vista la nota in data 24 dicembre 1979, con la quale il dott. Attilio Mambelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente suddetto, in rappresentanza di questo Ministero;

Decreta:

Il dott. Tullio Poli è nominato membro, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza di questo Ministero ed in sostituzione del dott. Attilio Mambelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(443)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Lazio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nel predetto territorio;

Viste le proposte della regione Lazio, che segnala il carattere eccezionale delle trombe d'aria verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 1979 nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Latina: Itri, Ponza, Fondi, Sperlonga, Terracina, Aprilia e Latina;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Latina - trombe d'aria verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 1979 nel territorio dei comuni indicati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

(718)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Calabria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Calabria che segnala il carattere eccezionale dei venti impetuosi e tromba d'aria verificatisi il 29 e 30 ottobre 1979 nel territorio dei vari comuni delle province di Catanzaro e Reggio Calabria;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Catanzaro - venti impetuosi e tromba d'aria del 29 e 30 ottobre 1979 nel territorio dei comuni di Catanzaro, Squillace, Stalettì, Cirò, Carfizzi, Melissa;

Reggio Calabria - venti impetuosi e tromba d'aria del 29 e 30 ottobre 1979, nel territorio dei comuni di Bianco. Bovalino, Locri, Samo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

(717)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Modificazioni alle caratteristiche prescritte per i veicoli a motore che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma secondo, lettera *F*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, che, indicando i veicoli appartenenti alla categoria *F* da adattare per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità, demanda al Ministro dei trasporti di determinarne con proprio decreto i tipi e le caratteristiche;

Visto il comma quarto dello stesso art. 80, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire, con decreto, i tipi e le caratteristiche dei motoveicoli e autoveicoli appartenenti alle categorie *A* e *B*, non trainanti rimorchi, che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici per i quali non è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli;

Visti i commi secondo e terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, con i quali si dà mandato al Ministro dei trasporti di stabilire, con decreto, i tipi e le caratteristiche delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con la patente di categoria *F*, se adattati in relazione alla loro infermità, ovvero con la patente di categoria *B*, quando non è necessario prescrivere adattamenti;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1975, con il quale sono stati stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli a motore che possono essere guidati dai mutilati e minorati fisici;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1977, con il quale sono stati rinviati a data da stabilirsi i termini per l'accertamento dei requisiti psicofisici, psicotecnici e attitudinali per la guida di veicoli ad elevate prestazioni, a norma dell'art. 80, comma settimo, del codice stradale;

Visti i decreti ministeriali 29 ottobre 1977 che fissano i limiti massimi di velocità ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 631;

Considerato che successivamente al decreto ministeriale 8 gennaio 1975 sono state emanate disposizioni in base alle quali i limiti massimi di velocità calcolata stabiliti dal citato decreto non possono essere superati nella viabilità ordinaria dai veicoli di cui trattasi, né, sulle autostrade, dalle autovetture e dagli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose;

Considerato che le altre norme limitative nella condotta dei veicoli a motore in funzione della loro velocità massima calcolata, previste dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, non hanno avuto attuazione;

Ritenuto, pertanto, che nell'ambito dei poteri attribuiti al Ministro dei trasporti dalle summenzionate disposizioni di legge, sia opportuno modificare le caratteristiche stabilite con il decreto ministeriale 8 gennaio 1975 per i veicoli che possono essere guidati dai mutilati e minorati fisici;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 8 gennaio 1975 è sostituito con il seguente:

« I mutilati e minorati fisici, titolari, di patente per la guida di veicoli della categoria *F*, possono condurre esclusivamente i veicoli a motore di tipo omologato o riconosciuto dal Ministero dei trasporti, adattati in relazione alla loro infermità e aventi le caratteristiche appresso indicate:

a) motocicli, con cilindrata non superiore a 150 cm;

b) restanti motoveicoli, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, con cilindrata non superiore a 250 cm^3;

c) autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, con potenza specifica non superiore a 80 CV/t; tale valore è elevato a 90 CV/t per i titolari di patenti da oltre due anni che ne facciano richiesta, che non siano incorsi in incidenti nell'ultimo quinquennio e che siano risultati idonei a nuovo accertamento da parte della commissione medica provinciale;

d) macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, escluse quelle a vapore, di peso complessivo in ordine di marcia, comprensivo dell'eventuale carico utile e zavorra, non superiore a 3,5 t; il servizio di traino è ammesso soltanto per le macchine agricole e sempre che il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superiori 8,5 t ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: PRETI

(811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A10/NR*

	Numero di registrazione	Prezzo
Algofen - Ibirn		
30 cps 300 mg	23766	3.820

ALLEGATO *A10/MOD*

NUOVE CONFEZIONI

Emmetipi - Magis		
iniett. 3 fl 1 ml	22362/A	3.090

MODIFICHE DI CONFEZIONE

Gerbes - OFT		
scir. 200 g	14093	1.650
Industatin - Isnardi		
pom. dermica 20 g	20591	2.330
Quinicardina - Nativelle		
30 cpr 0,20 g	10392	4.840

(725)

Provvedimento n. 4/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nello allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A6/NR*

	Numero di registrazione	Prezzo
Berocca 500 - Roche		
20 cpr lacc.	24040/1	1.770
30 cpr lacc.	24040/1	2.260
20 cpr mast.	24040/B	1.840
30 cpr mast.	24040/B	2.370
Berocca calcium - Roche		
10 cpr eff.	24040/A	1.670
15 cpr eff.	24040/A	2.140

(726)

Provvedimento n. 49/1979 Prezzi delle specialità medicinali. Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A2/NR*

	Numero di registrazione	Prezzo
Algofen - Ibirn		
30 cps 300 mg	23766	3.710
Berocca 500 - Roche		
20 cpr lacc.	24040/1	2.080
30 cpr lacc.	24040/1	2.660
20 cpr mast.	24040/B	2.190
30 cpr mast.	24040/B	2.840
Berocca calcium - Roche		
10 cpr eff.	24040/A	2.050
15 cpr eff.	24040/A	2.630
Dima-fen - Stroder		
60 cpr	23699	2.870
PR 100 - Farmacologico milanese		
pom. 20 g	23788	1.360
pom. 30 g	23788	1.690
loz. 20 ml	23788/A	1.230
loz. 50 ml	23788/A	2.060
PR 100 *cloressidina* - Farmacologico milanese		
pom. 20 g	23788/B	1.370
pom. 30 g	23788/B	1.700
loz. 20 ml	23788/C	1.240
loz. 50 ml	23788/C	2.070

ALLEGATO *A2/MOD*

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Fosfocin - Crinos		
IV 1 fl 4 g	23492/31	7.980
Mencortex B6 «500» - Menarini		
3 f liof + 3 f	23511/2	8.340

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Ananase - Rorer		
ung. 30 g	20501/A	1.020
ung. 40 g	20501/A	1.150
ung. 50 g	20501/A	1.260
ung. 60 g	20501/A	1.350
pom. 30 g	20501/B	1.030
pom. 40 g	20501/B	1.150
pom. 50 g	20501/B	1.260
pom. 60 g	20501/B	1.350
Fosfocin - Crinos		
os sosp. est. 60 ml	23492/C	5.950
os sosp. est. 100 ml	23492/C	9.460
12 cpr 1 g	23492/D	21.390
Vaccino tetanico fluido - Sclavo		
1 f 0,5 ml	5511/A	770
3 f 0,5 ml	5511/A	1.470

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Emmetipi - Magis		
iniett. 3 fl 1 ml	22362/A	2.920
Neurotrofina - Pagni		
valer. 10 f 2 ml	8357/B	1.520
valbr. 10 f 2 ml	8357/D	1.520
brom. 10 f 2 ml	8357/F	1.520

MODIFICHE DI CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Artrobase - Libra		
10 supp. 100 mg	21918/A1	1.280
Gerbes - OFT		
scir. 200 g	14093	1.620
Gliptide - Crinos		
40 cpr	22002	4.580
Idustatin - Isnardi		
pom dermica 20 g	20591	2.250
Quinicardina - Nativelle		
30 cpr 0,20 g	10392	4.750

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Anatetall Sclavo - Sclavo		
1 f 0,5 ml	2238/1	890
2 f 0,5 ml	2238/1	1.140
Enterovaccino ISM - ISM		
ad 6 cpr 200 md	3097	4.170
bb 3 cpr 200 md	3097	2.230
Faringina - Vis		
20 cpr	4123	1.090
Neurotrofina - Pagni		
valer. scir. 150 ml	8357/C	1.270
valbr. 12 f 2 ml	8357/D	1.650
valbr. scir. 150 ml	8357/E	1.230
brom. 12 f 2 ml	8357/F	1.650
brom. scir. 150 ml	8357/G	1.200

MODIFICA DI COMPOSIZIONE ECCIPIENTI E FORMA FARMACEUTICA

	Numero di registrazione	Prezzo
Laxenta - Bayer		
30 conf.	8718	950

MODIFICA DI CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Endobil - Bracco		
f 20 ml	22910	3.410
f 30 ml	22910/1	4.730
fl 100 ml	22910/2	4.750

(727)

Avvisi di rettifica

Nel provvedimento n. 50/1979, riguardante la revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 30 novembre 1979, devono essere apportate le seguenti aggiunte e rettifiche:

INVECE DI			LEGGASI		
Abacin - Gentili			*Abacin Gentili*		
bb 20 cpr	22994/1	1.310			
20 cpr	22994	2.830			
scir. 100 ml	22994/A	2.080			
Adipalit - Spemsa					
40 cps	10917	1.350			1.390
20 cps	10917	950			980
Amino complesso 7 % - Pierrel					
fl 250 ml	02336/C1	2.490			3.260
fl 500 ml	02336/C1	3.700			5.220
Amino complesso - Pierrel			*Amino complesso* 3,5 %		
miett. 250 ml	02336	2.020		02336/C	2.410
Aminocomplesso - Pierrel			*Amino complesso* 3,5 %		
miett. 500 ml	02336	2.780		02336/C	3.540
Aminomel L8 - Boehringer Biochemia					
flebo fl 500 ml	23618	7.130			7.710
Antiseborr SE-RA - Ragionieri					
sosp. 140 g	09619/9	1.480		09619/A	
Antocin - Tubi lux farma					
20 conf.	22472	3.500			3.030
Argotone - Spemsa					
gtt rino fl 20 ml	03950	700			720
Atabagico - Spemsa					
6 tub. conf.	02504	2.010			2.080
Atoxiplex - Spemsa					
25 cps	17766	1.480			1.530
Attenuvax - Merck Sharp					
siringa 0,5 ml	23167	4.230	fl 0,5 ml + siringa		
Avex - Spemsa					
25 cps	20217	980			1.020
Baby Rinolo - Lepetit					
bb scir. 120 ml	20651	1.000			1.280
Bentelan - Glaxo					
3 f 2 ml	19655/B	1.280	3 f 2 ml 1,5 mg		
Bergolio - Pierrel					
ad 10 supp.	00228	1.150		00228/D	
bb 10 supp.	00228/1	1.070		00228/D1	
rin. gtt 15 ml	00228	830		00228/A	
Biobidodici - Serono					
im 6 f 5 ml	08314	2.920		08314/1	
iv 8 f 5 ml	08314	3.580		08314/1	
Bonochinasi - Bonomelli			*Kabikinase* - Kabi Lang		
miett. pv 250000 U	22802	10.400	fl liof. 250.000 U.I.		
Brasan - Lifepharma			*Vasan*		
20 cpr	12102	690			
Bronchenolo - Midy					
scir. 180 ml	06090	1.560	scir. 200 g		
Bronco complesso - Pierrel					
ad 10 supp.	07862	1.510		07862/A	
bb scir. 80 ml	07862	1.070		07862/C	
bb 6 supp.	07862	940		07862/D	
18 conf.	07862	1.480		07862/B	
50 conf.	07862	2.620		07862/B	
C plus - ISF			Gentili		
os gran. efferv. 14 bust.	22599	2.830			
os grat. efferv. 4 bust.	22599	1.240			
Ceporin - Glaxo					
1 fl 500 mg + f 2 ml	20728/1	2.050	1 fl 500 mg + f 3 ml		

Invece di			Leggasi		
Cepoven - Glaxo			*Cepoven intramuscolo*		
im fl pv + f solv. 4 ml	22833/A	2.300	fl pv + solv. 4 ml		
Citroplus Richter - Irbi			*Citroplus*		
grat. 100 g	22769	1.160		22769/A	
20 bust.	22769	1.710		22769/A	
2 cpr	22769	190			
20 cpr	22769	1.190			
Cistiol - Biologici Italia					
scir. 150 ml	15229/A	2.000			2.120
iv 10 f 10 ml	15229	2.120			2.140
30 conf.	15229/B	1.690			1.730
Clenigen - Chiesi					
crema 30 g	23632	4.260			4.300
Cletanol-C - Corvi					
12 cps	20719/A	740		20719/C	
24 cps	20719/A	1.020		20719/C	
Copirene - Pierrel					
5 supp.	19336	1.150		19336/A	
Croneparina - Mediolanum					
10 f 0,2 ml	23645	11.770			15.400
2 f 0,5 ml	23645/1	6.780			6.350
5 f 0,5 ml	23645/1	13.800			14.940
Cruor B12 - Vita farmac.					
os 10 fl 10 ml	03834/A	2.460	s os 10 fl 10 ml		
Cutrophin - Spemsa					
crema derm. 28 g	14213	920			950
Danzen - Cyanamid					
20 cpr 100 mg	23865	3.450	20 cpr 5 mg		
Debrium - Sigma Tau			*Debrum*		
30 cps	23446	5.110			
Derinase plus - Bioindustria					
20 conf. gastr.	22413	2.930			2.970
Dermoli - Lafare			*Dermolin*		
glicole 20 ml	22370	1.000			
pom. 15 g	22370	1.310			
pom. 20 g	22370	1.570			
pom. 30 g	22370	2.040			
Dermovate - Glaxo			*Clobesol*		
ung. 30 g	23639/A	4.140			4.260
Desagamma K - IBP Pavia					
polv. 20 g	20063	1.770		20063/A	
Dinasint - Proter					
fl pv 1 g + f	23482	3.380		23482/2	
Diprosone tricofilo - Essex			*Diprosone*		
loz. 30 ml	23087/B	2.210			
loz. 50 ml	23087/B	3.240			
Docigram 1000 - Spemsa					
bl im 5 f 2 ml	14176/A	1.240			1.280
im 5 f 1 ml	14176/1	1.110			1.150
Dric-Dome - Miles					
iv 12 fl 100 mg	23400	37.410			38.410
iv 12 fl 200 mg	23400/1	71.310			72.320
Duphalac-Duphar - ISM					
scir. 200 ml	22.512	3.860			3.580
Emoplastin ferro - ISF					
grat. 20 bust.	22746	1.340			3.340
Epatector - Giustini					
30 cps	19182	1.590			1.630
Eselin - Ravizza					
20 cpr	21545/A	2.090	20 cpr 250 mg		
Eubetal Antibiotico - Sifi					
pom. oft3	20558/A	940	pom. oft. 3 g		

INVECE DI			LEGGASI		
Eudigox - Simes					
40 cps	14166/B1	1.290	40 cps 0,125 mg		
40 cps	14166/B	1.360	40 cps 0,250 mg		
Eusinex - Ciba Geigy					
im 10 f + 10 f 3 ml	18790	3.630		18790/A	3.660
im 6 f + 6 f 3 ml	18790	2.790		18790/A	2.810
30 cps	18790	1.480			1.520
Eusulpid - CT					
fte 30 cpr 300 mg	23121	3.800		23121/B	
fte 20 cpr 300 mg	23121	2.750		23121/B	
scir. 120 ml	23121	1.350	depennare: confezione ripetuta		
scir. 200 ml	23121	1.940		23121/C	
scir. 200 ml	23121	1.740	depennare: confezione ripetuta		
scir. 120 ml	23121	1.510		23121/C	
10 f	23121	2.050	depennare: confezione ripetuta		
20 cpr	23121	2.780	depennare: confezione ripetuta		
20 cps	23121	1.370	depennare: confezione ripetuta		
20 cps 150 mg	23121	1.370		23121/A	
30 cpr	23121	3.880	depennare: confezione ripetuta		
30 cps	23121	1.750	depennare: confezione ripetuta		
30 cps 150 mg	23121	1.750		23121/A	
E-Vitum - Spemsa					
15 cps	06585	950			980
Evitum - Spemsa			*E-Vitum*		
25 cps	06585	1.190			1.230
Farnesil - Agips					
20 cps 50 mg	22134	2.150			2.020
30 cps 50 mg	22134	2.890			2.750
Febutolo - ISM					
5 supp.	20573/A	1.450			950
Fermenturto Lio - Teknofarma					
bb 6 fl 1,25 ml	03604/A1	1.500			1.580
Fluental - Corvi					
15 cpr	22837/A	1.620			2.000
scir. 150 ml	22837/B	1.440			1.800
Fluimucil urologico - Zambon					
5 f 25 ml	20582/A	6.490		20582/B	
f 25 ml	20582/A	1.970		20582/B	
Formomicin - Farmigea					
5 monodosi 0,5 ml	23798	2.060			2.130
coll. 5 ml	23798	1.730			1.860
pom. oft. 5 g	23798/A	1.590			1.720
Fosfociclina vit - Sir					
gtt os 20 g	15874	990	gtt os 20 ml		
16 cps 250 g	15874/A	1.320	16 cps 250 mg		
Fotoretin - Farmila					
20 conf. 400 mg	22473	7.300			2.220
Gastroplus - Prophin			*Ede 6*		
30 conf.	23499	2.040			
50 conf.	23499	2.750			
Geffer - Robin					
bb os grat. 0,1% 30 bust.	23358/1	1.740			2.200
os grat. 0,2% 30 bust.	23358	1.760			2.240
Genalfa - Intes					
coll. 10 ml	23872	1.580			1.620
pom. oft. 5 g	23872/A	1.100			1.120
Genatrop - Intes					
coll. 10 ml	23906	1.670			1.710
pom. oft. 5 g	23906/A	1.130			1.160
Gentalyn - Essex					
ped. im 5 f 1 ml	20891/1	2.130			2.200
imett. 1 f 2 ml	20891	2.320			2.430
0,1 × 100 ung. 15 g	20891/A	1.040			1.060
0,1 × 100 crema 15 g	20891/B	1.040			1.060

INVECE DI			LEGGASI	
Gentalyn beta - Essex				
crema 15 g	21736	1.880		1.900
crema 5 g	21736	950		960
mite crema 20 g	21736/1	1.760		1.790
Gentibioptal - Farmila				
pom. oft. 10 g	23627/A	1.710		1.750
pom. oft. 7 g	23627/A	1.430		1.460
pom. oft. 5 g	23627/A	1.200		1.220
coll. 20 fl monodos.	23627	2.960		2.990
coll. 5 ml	23627	1.350		1.370
coll. 10 ml	23627	1.730		1.770
coll. 10 fl monodos.	23627	2.090		2.110
Gentibioptal D - Farmila				
pom. oft. 10 g	23627/C	1.720		1.760
pom. oft. 5 g	23627/C	1.210		1.230
pom. oft. 7 g	23627/C	1.430		1.470
coll. 10 ml	23627/B	1.740		1.780
coll. 5 ml	23627/B	1.350		1.370
Genticol - S.I.F.I.				
pom. oft. 10 g	23290/A	1.380		1.410
coll. fl 5 ml	23290	1.080		1.100
coll. fl 10 ml	23290	1.390		1.430
pom. oft. 5 g	23290/A	970		980
Genurin sempl - Recordati			*Genurin semplice*	
iv 3 fl + 3 f	15521/D	1.970		
Genurin sem - Recordati			*Genurin semplice*	
3 fl + 3 f ml 5	15521/C	1.800		
50 conf.	15521/A1	4.040		
6 supp.	15521/B	1.560		
Genurin - Recordati			*Genurin semplice*	
sempl. 30 conf. 100 mg	15521/A1	2.730	30 conf. 100 mg	
Glucophage - Spemsa				
norm. 30 cpr	17758	1.330		1.370
fte 40 cpr	17758/1	1.790		1.850
Glucosulfa - Spemsa				
40 cpr	21521	1.640		1.690
Gramcillina - Caber				
12 cps 250 mg	22367	1.560		1.640
Hepaterina - Sinpharma			*Neo-heparbil* - Montefarmaco	
scir. 150 g	14180	1.640		
scir. 200 g	14180	1.790		
Idrocortigamma - IBP Pavia				
pom. 2W 20 g	11182	1.480	**pom. derm. 2% 20 g**	
pom. derm. 1 × 100	11182/1	630	**pom. derm. 1% 5 g**	
Ildamen - Sir				
30 cpr	21915/A	1.580		1.680
Irrigor - Spemsa				
40 cpr 10 mg	21012	1.710		1.770
« 3 » 15 cpr 30 mg	21012/1	1.490		1.540
Isiron - Bioindustria			*Isairon*	
40 cps	23584	5.100		
Kynosina - Irbi			*Kinosina*	
6 cpr	00152	470		
Laevolac - Boehringer biochemia				
scir. 180 ml	22711	3.960		3.310
Liver B12 Mendel - Mendelejeff				
im 5 f 2 ml	05371	1.540	**10 f 1 ml**	
Lomarin - Geymonat			Geymonat sud	
24 cpr	02906	840		
4 cpr	02906	210		
Marocid - Croce bianca			Lifepharma	
16 cps 250 mg	21726	2.160		
8 cps 250 mg	21726	1.310		
bb sosp. 2,5 × 100	21726/A	1.260		

Invece di			Leggasi		
Mebetus - Serono					
gtt 20 ml	21348	1.810		21348/C	
Memovisus - Proter					
os 10 fl	23246/A	2.970			2.830
36 cps	23246	6.820			5.830
Mephenon - Spemsa					
im 5 f 1 ml	04650	1.050			1.090
Micoflavina - Zambon					
iniett. 2 fl + 2 f	12713/B	1.620		12713/B1	
iniett. 3 fl + 3 f	12713/B	2.020		12713/B1	
iniett. 4 fl + 4 f	12713/B	2.370		12713/B1	
Mumpsvax - Merck sharp					
fl 0,5 ml	23729	1.600	fl 0,5 ml + siringa		
Myleran - Wellcome					
100 cpr	09376	690			1.490
Neo cytamen mille - Glaxo					
im iv 6 f	19969	1.480	im iv 6 f 2,5 ml		
Neocortigamma - IBP Pavia					
pom. 30 g	12312	1.920	pom. derm. 30 g		
Neoheparbil - Sinpharma					
scir. 200 g	14180	1.910	*Depennare perché confezione ripetuta*: (vedi *Hepaterina*)		
Nervogastrol - Lifepharma			*Alcosan*		
45 cpr	00669	960			
Nervogastrol chelidon			*Alcosan chelidonia*		
60 cp	00669/A	1.610	60 cpr		
Neuran - Bioindustria			*Neuraben*		
30 cps	23585	3.210			
Nicorelax - Sit					
20 cpr	19032	1.140			1.290
Normacetam - Albert Farma			*Norzetam*		
os gtt 30 ml	23845/A	3.020			
10 f 5 ml	23845/C	6.500			
30 bust. 2,5 ml	23845/B	8.990			
4 f 15 ml	23845/D	6.760			
40 cpr	23845	8.340			
Novasmasol - Zambeletti					
spray 10 ml	20073	790		20073/C	
Nuleron - Schiapparelli					
24 cpr	19165	1.270			1.160
48 cpr	19165	1.860			1.660
Oligocomplex - Selvi			*Pangermina B12*		
scir. 170 ml	02711/B	1.860	scir. 250 ml		
Opogastrina - Zambeletti			*Opogastrina Fortius*		
scir. 70 g	04857/1	1.190			
Ossamione - Brocchieri					
20 cpr	19769	1.130		19769/A	
Ossazone - Brocchieri					
12 cpr	16670	670		16670/A	
Pamocil - Lancet					
polv. 40 g	23301/A	2.050			1.920
Pangamma - IBP Pavia					
pom. 40 g	10462	980	pom. derm. 40 g		
Parke Med - Parke Davis					
24 cpr	20981/A	1.240	24 cpr 500 mg		
Penicillina Glaxo Sod - Glaxo					
10.000	03505	620	100.000		
20.000	03505/1	630	200.000		
Pentagamma - IBP Pavia					
pom. 40 g	10708	1.000	pom. derm. 40 g		

INVECE DI			LEGGASI		
Peracon - Sir					
scir. 125 ml	16196/B	1.230	scir. 125 g		
Perclusone - Pierrel					
6 supp.	23295	1.440		23295/A	
10 supp.	23295	2.040		23295/A	
Pilocarpina - Tubi lux			*Pilocarpina Lux*		
1% coll. 15 ml	00248/A	1.080			
2% coll. 15 ml	00248/A1	1.290			
Pilocdrpina - Bruschettini			*Pilocarpina*		
coll. 10 g	04897	1.160			
Posedrine - Spemsa					
25 conf.	11385	1.490			1.540
100 conf.	11385	3.270			3.380
Prazene - Parke Davis					
30 cpr	23764	2.880		23762	
Pressamina - Zambeletti					
20 cpr	21441	3.460		21441/A	
Proresipar - Sandoz					
6 f 1 ml	21405/1	2.400		21405/A	
Relisorm - Serono			*Relisorm L*		
100 1 f liof + 1 f	23194/1	20.480			
25 1 f liof + 1 f	23194	6.160			
Respiride - Schiapparelli					
20 cps	23530	4.300			3.990
Reticus - Farmila					
0,05 × 100 crema 30 g	22668/1	1.280			1.250
0,1 × 100 crema 20 g	22668	1.290			1.250
0,1 × 100 crema 30 g	22668	1.590			1.530
Retinol - Intes					
20 cps	22471	1.770			1.940
Sigmacef - Sigma Tau					
12 cps	23364/1	8.440	12 cpr 250 mg		8.580
8 cps	23364	10.950	8 cpr 500 mg		10.990
Sigmadyn - Spemsa					
40 cpr	19191	1.000			1.040
Siero antidift ISM - ISM					
10.000 U.I.	10714/C	11.350			6.150
Siero antift ISM - ISM					
20.000 U.I.	10714/C1	6.150			11.350
Silimarin - Lampugnani			*Silirex*		
30 cps	23795	4.720			
Silisan - Spemsa					
24 cpr	20443	1.080			1.110
Sinrinal - UCM-Difme					
spray neb. 15 ml	20810	910			2.050
Streptomicina solf. Graxo - Glaxo					
1	02752/A	750	1 fl 1 g		
5	02752/A	1.290	1 fl 5 g		
Surheme - Spemsa					
30 cpr	22822	2.230			2.300
Tantum rosa P - Angelini					
lavanda vag. 1 fl	23393/B	1.510		23399/B	
lavanda vag. 5 fl	23393/B	4.700		23399/B	
Thymomalt - Lifepharma			*Golosan*		
36 pastl	12832	1.130			
Titre - Glaxo			*Ti-Tre*		
50 cpr 5 mcg	13401	980			
50 cpr 20 mcg	13401/1	990			

Invece di			Leggasi		
Ti-Tre L-Triiodo - Glaxo			*Ti-Tre*		
10 cpr 20 mc	13401/1	550	10 cpr 20 mcg		
10 cpr 5 mc	13401	550	10 cpr 5 mcg		
20 cpr 20 mc	13401/1	710	20 cpr 20 mcg		
20 cpr 5 mc	13401	700	20 cpr 5 mcg		
Trandate - Glaxo					
1 f 20 ml	23578/A	1.540	1 f 20 ml 100 mg		
Tresanil - ISF					
20 cps 2 mg	23367	9.960	20 cps 200 mg		
Tussibron - Sella					
scir. 240 g	19911	1.480	scir. 190 ml		
Ulcesium - Zambon					
bb 12 supp.	22223/1	1.600		22223/A1	
bb 6 supp.	22223/A	1.050		22223/A1	
Vapexil - Alfa Farmaceutici			*Vampexil*		
350 mg 16 cps	22847/1	3.060			
Virotest - Stip					
4 im 1 f 2 ml	13762	1.090		14391	
Vit H1 Zambeletti - Zambeletti			*Vitamina H1 Zambeletti*		
15 cpr	11131	970			
6 f 20 × 100	11131/A	1.530		11131/B	
6 f 7,5 × 100	11131/B	1.330		11131/A	
Vitabil - IBP Pavia					
comp. scir. 170 g	00834	1.630		00834/B	
comp. scir. 300 g	00834	2.220		00834/B	
Zambesil - Spemsa					
15 cpr	18489	1.930			2.000

(728)

L'avviso di rettifica al provvedimento C.I.P. n. 50/1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 14 dicembre 1979, limitatamente alle seguenti voci è così sostituito e modificato:

a pag. 10176, dove è scritto:			
Albumina Sclavo - Sclavo			
25 % 50 ml	22515	59.730	Revocata
leggasi:			
Albumina Sclavo - Sclavo			
25 % 50 ml	22515	59.730	Modificata nella confezione
a pag. 10176, dove è scritto:			
Aminozim - Pierrel			
os 12 fl	23022	3.410	Revocata
leggasi:			
Aminozim - Pierrel			
os 12 fl	23022	3.410	Modificata nella composizione e nella confezione
a pag. 10176, dove è scritto:			
Azotrex - Bristol it. sud			
24 cps	13488	1.580	Revocata
leggasi:			
Azotrex - Bristol it. sud			
24 cps	13488	1.580	Modificata nella confezione
a pag. 10176, dove è scritto:			
Baycaron - Bayropharm			
15 cpr 25 mg	21497	1.680	Revocata
50 mg 15 cpr	21497/1	2.630	Revocata
leggasi:			
Baycaron - Bayropharm			
15 cpr 25 mg	21497	1.680	Depennata perchè confezione ripetuta
50 mg 15 cpr	21497/1	2.630	Depennata perchè confezione ripetuta

a pag. 10177, dove è scritto:

Broncovanil - Scharper			
10 tav.	11816/C	870	Revocata
30 tab.	11816/C	1.380	Revocata
6 supp.	11816/B	880	Revocata

leggasi:

Broncovanil - Scharper			
10 tav.	11816/C	870	Modificata nella composizione
30 tab.	11816/C	1.380	Modificata nella composizione
6 supp.	11816/B	880	Modificata nella composizione

a pag. 10177, dove è scritto:

Cefamid - Francia farm.			
fl 1 g + f	23882/A	3.070	
os sosp. est. 60 ml	23882/B	5.010	
8 cps 500 mg	23882	6.390	

leggasi:

Cefamid - Francia farm.			Gibipharma
fl 1 g + f	23882/A	3.070	
os sosp. est. 60 ml	23882/B	5.010	
8 cps 500 mg	23882	6.390	

a pag. 10177, dove è scritto:

Coalip - ISF			
300 im 3 f + 3 f 2 ml	11926/1	4.420	Revocata

leggasi:

Coalip - ISF			
300 im 3 f + 3 f 2 ml	11926/1	4.420	Modificata nella confezione

a pag. 10178, dove è scritto:

Diagran minerale - Squibb			
30 conf.	13478	1.510	Revocata

leggasi:

Diagran minerale - Squibb			
30 conf.	13478	1.510	Modificata nella confezione

a pag. 10179, dove è scritto:

Eucaliptina - Zoja			
ad 10 supp.	01240/A	1.230	Revocata
ad 10 supp.	01240	1.230	Revocata
bb 10 supp.	01240	1.090	Revocata
bb 10 supp.	01240/A	1.130	Revocata
scir. 200 g	01240	1.510	Revocata
scir. 200 ml	01240	1.400	Revocata

leggasi:

Eucaliptina - Zoja			
ad 10 supp.	01240/A	1.230	Modificata nella composizione
ad 10 supp.	01240	1.290	Depennata perchè confezione ripetuta
bb 10 supp.	01240	1.090	Modificata nella composizione
bb 10 supp.	01240/A	1.130	Depennata perchè confezione ripetuta
scir. 200 g	01240	1.510	Depennata perchè confezione ripetuta
scir. 200 ml	01240	1.400	Modificata nella composizione

a pag. 10179, dove è scritto:

Fegacorten 50 - Pulitzer			
im 10 f + 10 f 2 ml	19352	5.840	Revocata

leggasi:

Fegacorten 50 - Pulitzer			
im 10 f + 10 f 2 ml	19352	5.840	Modificata nella composizione

a pag. 10179, dove è scritto:

Gerovital H3 - Schoum				
25 f 5 ml	22740	2.650		22740/A

leggasi:

Gerovital H3 - Schoum				
25 conf.	22740	1.160		22740/A

a pag. 10180, dove è scritto:

Hepaterina - Sinpharma			*Neo-heparbil* - Montefarmaco
scir. 150 g	14180	1.640	Revocata

leggasi:

Depennare perchè correzione errata

a pag. 10180, dove è scritto:

Idrochinidina - Lirca			
20 cpr 15 cg	05494	2.770	Revocata

leggasi:

Idrochinidina - Lirca			
20 cpr 15 cg	05494	2.770	Modificata nella confezione

a pag. 10181, dove è scritto:

Macmiror - Poli			
10 candel. vag.	20513	2.210	Revocata

leggasi:

Macmiror - Poli			
10 candel. vag.	20513	2.210	Modificata nella confezione

a pag. 10181, dove è scritto:

Mictasol - Zoja			
bleu 50 conf.	04300/A	1.660	Revocata
50 conf.	04300	1.650	Revocata

leggasi:

Mictasol - Zoja			
bleu 50 conf.	04300/A	1.660	Modificata nella composizione
50 conf.	04300	1.650	Modificata nella composizione

a pag. 10181, dove è scritto:

Mictasone - Zoja			
10 supp.	18760	1.230	Revocata

leggasi:

Mictasone - Zoja			
10 supp.	18760	1.230	Modificata nella composizione

a pag. 10181, dove è scritto:

Miospasm - Schoum			*Fenprin*
5 supp. 110 mg	22550	1.880	

leggasi:

Miospasm - Schoum			*Fenprin*
5 supp. 110 mg	22550/A	1.880	

a pag. 10181, dove è scritto:

Napicil - Montefarmaco			
bb os gran. 50 g 2 g	21571/A	1.480	Revocata

leggasi:

Napicil - Montefarmaco			
bb os gran. 50 g 2 g	21571/A	1.480	Modificata nella confezione

a pag. 10181, dove è scritto:

Neoheparbil - Sinpharma			
scir. 200 g	14180	1.910	Revocata

leggasi:

Depennare perchè correzione errata

a pag. 10182, dove è scritto:

Neutrafillina papav. - Roussel Maestr.			
6 supp.	03916/E	1.040	Revocata

leggasi:

Neutrafillina papav. - Roussel Maestr.			
6 supp.	03916/E	1.040	Modificata nella confezione

a pag. 10182, dove è scritto:

Normase - Molteni					
csir. 400 ml	23523	3.440	scir. 400 ml		5.470
os 10 fl 15 ml	23523	2.140			3.670
scir. 120 ml	23523	1.560			2.160
scir. 250 ml	23523	2.470			3.750

leggasi:

Normase - Molteni					
csir. 400 ml	23523	3.440	scir. 400 ml	23535	5.470
os 10 fl 15 ml	23523	2.140		23535	3.670
scir. 120 ml	23523	1.560		23535	2.160
scir. 250 ml	23523	2.470		23535	3.750

a pag. 10182, dove è scritto:

Nucleotin - Farge			
im 5 f a 2 ml + 5 f b	20811	2.080	Revocata

leggasi:

Nucleotin - Farge			
im 5 f a 2 ml + 5 f b	20811	2.080	Modificata nella composizione e confezione

a pag. 10182, dove è scritto:

Optrex - Lirca			
coll. 20 ml	06451/A	940	Revocata

leggasi:

Optrex - Lirca			
coll. 20 ml	06451/A	940	Modificata nella confezione

a pag. 10182, dove è scritto:

Panliver - Medici Domus			
im 5 f + 5 f solv.	20160	2.250	Revocata

leggasi:

Panliver - Medici Domus			
im 5 f + 5 f solv.	20160	2.250	Modificata nella composizione

a pag. 10182, dove è scritto:

Pilocarpina Lux - Tubi Lux farm.			
1% pom. 5 g	00248	760	Revocata
2% pom. 5 g	00248/1	830	Revocata

leggasi:

Pilocarpina Lux - Tubi Lux farm.			
1% pom. 5 g	00248	760	Modificata nella confezione
2% pom. 5 g	00248/1	830	Modificata nella confezione

a pag. 10183, dove è scritto:

Presinol - Bayropharm			
0,50 g 50 cpr	20873/1	9.370	Revocata
30 cpr 0,25 g	20837	3.580	Revocata

leggasi:

Presinol - Bayropharm			
0,50 g 50 cpr	20873/1	9.370	Specialità estera
30 cpr 0,25 g	20837	3.580	Specialità estera

a pag. 10183, dove è scritto:

Prunetta - Byk Gulden			
4 bombons	12588	240	Revocata

leggasi:

Prunetta - Byk Gulden			
4 bombons	12588	240	Modificata nella forma farmaceutica

a pag. 10183, dove è scritto:				
Ribomicin - Farmigea				
pom. oft 5 g	23164/A	960		1.030
leggasi:				
Ribomicin - Farmigea				
pom. oft 5 g	23164/A	960		1.050
a pag. 10183, dove è scritto:				
Rubiazol - Roussel Maes.				
sol. est. 30 ml	05062	740	Revocata	
leggasi:				
Rubiazol - Roussel Maes.				
sol. est. 30 ml	05062	740	Modificata nella confezione	
a pag. 10184, dove è scritto:				
Sedilene - Montefarmaco				
gtt 10 ml	01658/C	640	Revocata	
pom. 30 g	01658/B	950	Revocata	
leggasi:				
Sedilene - Montefarmaco				
gtt 10 ml	01658/C	640	Modificata nella confezione	
pom. 30 g	01658/B	950	Modificata nella confezione	
a pag. 10184, dove è scritto:				
Sintolexin - ISF				
500 mg 12 cps	23054	7.390	Revocata	
leggasi:				
Sintolexin - ISF				
500 mg 12 cps	23054	7.390	Modificata nella confezione	
a pag. 10185, dove è scritto:				
Trimicina - Farmitalia				
ad im fl 500000 U + f	07517	990	Revocata	
bb im fl 500000 U + f	07517/A	950	Revocata	
1000000 im fl + f	07517/2	1.000	Revocata	
leggasi:				
Trimicina - Farmitalia				
ad im fl 500000 U + f	07517	990	Modificata nella composizione	
bb im fl 500000 U + f	07517/A	950	Modificata nella composizione	
1000000 im fl + f	07517/2	1.000	Modificata nella composizione	
a pag. 10185, dove è scritto:				
Tropinil - Farmigea				
coll. 5 ml	16453	1.020	*Trofobolen*	
leggasi:				
Trophobolen - Crinos				
iniett. 1 f 1 ml	23551	3.810	*Trofobolen*	
a pag. 10185, dove è scritto:				
Ultroxim - Duncan			*Ultroxim* 1	
1000 fl + f solv.	23577/B	9.590	1 fl + f solv.	
leggasi:				
Ultroxim - Duncan			*Ultroxim* 1	
1000 fl + f solv.	23577/B	9.590	1 fl + f solv.	23577/3
a pag. 10186, dove è scritto:				
Vagogernil - Benvegna				
20 cpr 50 mg	22263/A	2.000	Revocata	
30 cpr 50 mg	22263/A	2.690	Revocata	
leggasi:				
Vagogernil - Benvegna				
20 cpr 50 mg	22263/A	2.000	Modificata nella forma farmaceutica	
30 cpr 50 mg	22263/A	2.690	Modificata nella forma farmaceutica	

a pag. 10186, dove è scritto:

Visken - Sandoz			
iv 6 f 5 ml 1 mg	22674/A	1.520	Revocata

leggasi:

Visken - Sandoz			
iv 6 f 5 ml 1 mg	22674/A	1.520	Modificata nella composizione

a pag. 10186, dove è scritto:

Vitobronchial - Biotrading			
scir. 150 ml	09897	1.480	Revocata

leggasi:

Vitobronchial - Biotrading			
scir. 150 ml	09897	1.480	Modificata nella confezione

a pag. 10186, dove è scritto:

Xylocaina Byk Gulden - Byk Gulden			
pom. 5% 35 g	04535/B	1.060	Revocata

leggasi:

Xylocaina Byk Gulden - Byk Gulden			
pom. 5% 35 g	04535/B	1.060	Modificata nella confezione

a pag. 10186, dove è scritto:

Zincoimidazyl - Tubi Lux farm.			
coll. 8 ml	09816	840	Revocata

leggasi:

Zincoimidazyl - Tubi Lux farm.			
coll. 8 ml	09816	840	Modificata nella confezione

(729)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Deliberazione 13 dicembre 1979. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi recati, per l'esercizio 1979, dalla legge n. 352/76.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268/75 del 28 aprile 1975;

Visto in particolare l'art. 17 della legge anzidetta, che affida al CIPE il compito di deliberare, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, sulla ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 15 della legge stessa;

Visto l'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base al quale i fondi della legge n. 352/76 sono stati trasferiti sul cap. 7081 del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, che istituisce, nell'ambito del CIPE, il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA) e che demanda al CIPAA stesso le funzioni esercitate dal CIPE in materia di politica agricolo-alimentare;

Vista la proposta di riparto, concernente lo stanziamento per l'esercizio 1979, presentata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 10 febbraio 1979;

Visti gli articoli 69 e 70 della legge 28 marzo 1979, n. 88, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Considerata l'opportunità di collegare le finalità della legge n. 352/76 con quelle espresse nell'art. 15 della legge n. 984/77, relativamente ai territori di collina e di montagna e di inserire quindi il riparto dei fondi della legge n. 352/76 nello schema di piano agricolo nazionale, come parte integrante del medesimo;

Vista la delibera del CIPE del 1° giugno 1978;

Acquisita sullo schema di piano agricolo nazionale l'intesa della commissione dei rappresentanti regionali di cui all'art. 4 della legge n. 984/77 nella riunione del 21 novembre 1979;

Acquisito altresì il parere favorevole della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, nella riunione del 12 dicembre 1979, sulla sopracitata proposta di riparto;

Delibera:

I fondi stanziati per l'esercizio 1979 dalla legge indicata nella premessa, ammontanti a lire 86 miliardi e 900 milioni, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome, come segue:

Fondi di cui all'art. 4 e all'art. 15, lettera a), della citata legge n. 352/76

	(in migliaia di lire)
Bolzano	72.450
Trento	64.125
Totale	136.575
Piemonte	304.240
Valle d'Aosta	74.854
Lombardia	223.398
Veneto	181.812
Friuli-Venezia Giulia	96.978
Liguria	85.833
Emilia-Romagna	241.529
Umbria	103.964
Marche nord	94.150
Toscana nord	198.613
Lazio nord	58.054
Totale	1.663.425

	(in migliaia di lire)
Marche sud	22.680
Toscana sud	3.510
Lazio sud	127.710
Abruzzo	250.830
Molise	116.640
Campania	256.230
Puglia	184.950
Basilicata	258.660
Calabria	283.500
Sicilia	320.220
Sardegna	875.070
Totale	2.700.000
Totale generale	4.500.000

Fondi di cui agli articoli 5 e 6 e all'art. 15, lettera b), della citata legge n. 352/76

	(in migliaia di lire)
Bolzano	805.000
Trento	712.500
Totale	1.517.500
Piemonte	3.380.449
Valle d'Aosta	831.713
Lombardia	2.482.200
Veneto	2.020.137
Friuli-Venezia Giulia	1.077.530
Liguria	953.697
Emilia-Romagna	2.683.659
Umbria	1.155.156
Marche nord	1.046.110
Toscana nord	2.206.810
Lazio nord	645.039
Totale	18.482.500
Marche sud	252.000
Toscana sud	39.000
Lazio sud	1.419.000
Abruzzo	2.787.000
Molise	1.296.000
Campania	2.847.000
Puglia	2.055.000
Basilicata	2.874.000
Calabria	3.150.000
Sicilia	3.558.000
Sardegna	9.723.000
Totale	30.000.000
Totale generale	50.000.000

Fondi di cui agli articoli 10, lettera a), e 15, lettera c), della citata legge n. 352/76

	(in migliaia di lire)
Bolzano	40.250
Trento	35.625
Totale	75.875
Piemonte	172.164
Valle d'Aosta	39.830
Lombardia	127.160
Veneto	100.452
Friuli-Venezia Giulia	43.619
Liguria	53.599
Emilia-Romagna	126.051
Umbria	56.649
Marche nord	49.718
Toscana nord	118.380
Lazio nord	36.503
Totale	924.125

	(in migliaia di lire)
Marche sud	12.000
Toscana sud	1.650
Lazio sud	65.100
Abruzzo	121.350
Molise	63.900
Campania	141.600
Puglia	130.500
Basilicata	139.500
Calabria	170.100
Sicilia	196 800
Sardegna	457.500
Totale	1.500.000
Totale generale	2.500.000

Fondi di cui all'art. 10, terzo comma, e all'art. 15, lettera d), della citata legge n. 352/76

	(in migliaia di lire)
Bolzano	24.150
Trento	21.375
Totale	45.525
Piemonte	103.853
Valle d'Aosta	25.561
Lombardia	74.300
Veneto	60.715
Friuli-Venezia Giulia	32.548
Liguria	26.116
Emilia-Romagna	86.609
Umbria	34.765
Marche nord	31.217
Toscana nord	60.327
Lazio nord	18.464
Totale	554.475
Marche sud	7.560
Toscana sud	630
Lazio sud	39 600
Abruzzo	82.620
Molise	37.710
Campania	82.530
Puglia	56.700
Basilicata	86.400
Calabria	82.710
Sicilia	100.620
Sardegna	322.920
Totale	900.000
Totale generale	1.500.000

Fondi di cui all'art. 12 e all'art. 15, lettera e), della citata legge n. 352/76

	(in migliaia di lire)
Bolzano	400.890
Trento	354.825
Totale	755.715
Piemonte	1.683.464
Valle d'Aosta	414.193
Lombardia	1.236.135
Veneto	1.006.028
Friuli-Venezia Giulia	536.610
Liguria	474.941
Emilia-Romagna	1.336.462
Umbria	575.268
Marche nord	520.962
Toscana nord	1.098.992
Lazio nord	321.230
Totale	9.204.285

	(in migliaia di lire)
	—
Marche sud	125.496
Toscana sud	19.422
Lazio sud	706.662
Abruzzo	1.387.926
Molise	645.408
Campania	1.417.806
Puglia	1.023.390
Basilicata	1.431.252
Calabria	1.568.700
Sicilia	1.771.884
Sardegna	4.842.054
Totale	14.940.000
Totale generale	24.900.000

Fondi di cui all'art. 10, *lettera a*), *e all'art.* 15, *lettera c*), *della citata legge n.* 352/76 (*derivanti da annualità* 76-77-78)

	(in migliaia di lire)
	—
Bolzano	56.350
Trento	49.875
Totale	106 225
Piemonte	241.030
Valle d'Aosta	55 762
Lombardia	178.024
Veneto	140.633
Friuli-Venezia Giulia	61.066
Liguria	75.039
Emilia-Romagna	176.471
Umbria	79.308
Marche nord	69.605
Toscana nord	165.733
Lazio nord	51.104
Totale	1.293.775
Marche sud	16.800
Toscana sud	2.310
Lazio sud	91.140
Abruzzo	169.890
Molise	89.460
Campania	198.240
Puglia	182.700
Basilicata	195.300
Calabria	238.140
Sicilia	275.520
Sardegna	640.500
Totale	2.100.000
Totale generale	3.500.000

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Presidente delegato del CIPAA
ANDREATTA

(681)

Deliberazione 13 dicembre 1979. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi recati, per l'esercizio 1979, dalla legge n. 843/76.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Visti l'art. 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e l'art. 1 della legge 11 marzo 1975, n. 72, concernenti provvedimenti per lo sviluppo della montagna, con i quali viene demandata al CIPE la ripartizione tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi loro assegnati per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane;

Visto l'art. 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dalle predette leggi n. 1102 e n. 72, autorizza la complessiva spesa di lire 300 miliardi, di cui lire 65 miliardi per l'anno finanziario 1979, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e da assegnare alle comunità montane secondo i criteri di cui al sesto comma dell'art. 5 della anzidetta legge n. 1102;

Visto l'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, che istituisce, nell'ambito del CIPE, il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA) e che demanda al CIPAA stesso le funzioni esercitate dal CIPE in materia di politica agricolo-alimentare;

Vista la proposta di riparto, concernente lo stanziamento per l'esercizio 1979, presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base di parametri coerenti con le finalità di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e già individuati nello schema di piano agricolo nazionale;

Visto l'art. 153 della legge 28 marzo 1979, n. 88, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Acquisita sullo schema di piano agricolo nazionale l'intesa della commissione dei rappresentanti regionali di cui all'art. 4 della legge n. 984/77 nella riunione del 21 novembre 1979;

Acquisito altresì — come previsto dall'art. 5 della citata legge n. 1102/71 — il parere favorevole della Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, nella riunione del 12 dicembre 1979, sulla sopracitata proposta di riparto;

Delibera:

I fondi stanziati per l'esercizio 1979 dalla legge n. 843/78 indicata nella premessa, ammontanti a lire 65 miliardi e iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo stesso anno, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome, come segue:

Regioni	Ripartizione finanziamenti 1979 in milioni di lire
—	—
Provincia autonoma di Trento	927
Provincia autonoma di Bolzano	1.046
Valle d'Aosta	683
Piemonte	4.272
Liguria	1.841
Lombardia	3.974
Veneto	1.930
Friuli-Venezia Giulia	1.303
Emilia-Romagna	3.044
Toscana	3.370
Umbria	1.298
Marche nord	1.514
Lazio nord	798
Marche sud	364
Lazio sud	2.607
Abruzzi	4.375
Molise	2.183
Campania	5.133
Puglia	2.113
Basilicata	3.975
Calabria	5.744
Sicilia	5.277
Sardegna	7.229
Totale	65.000

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Presidente delegato del CIPAA
ANDREATTA

(680)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 28 dicembre 1979. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi recati, per l'esercizio 1977, dall'art. 6, lettera a), della legge n. 153/75.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanata in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 153/75, contenente disposizioni per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto in particolare l'art. 4 della legge anzidetta, che affida al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, la ripartizione dei fondi di cui all'art. 6, lettera *a*);

Vista la propria delibera del 23 dicembre 1977 di ripartizione del limite di impegno di lire 25 miliardi, ex art. 6, lettera *a*), della citata legge n. 153/75, relativamente all'importo di lire 23,750 miliardi e dell'accantonamento della quota complementare di lire 1,250 miliardi;

Acquisito il parere favorevole della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, nella riunione del 12 dicembre 1979, circa l'opportunità di ripartire il citato accan tonamento di lire 1,250 miliardi secondo i criteri già adottati in sede di riparto della somma complementare di lire 23.750 milioni:

Vista la delibera CIPAA del 13 dicembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Delibera:

I fondi stanziati dall'art. 6, lettera a), della legge n. 153/75, riguardanti l'accantonamento di lire 1.250 milioni per limite di impegno, esercizio 1977, di cui alla propria delibera del 23 dicembre 1977, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	(in migliaia di lire)
Bolzano	20.000
Trento	18.000
Totale	38.000
Piemonte	77.000
Valle d'Aosta	6.000
Lombardia	72.000
Veneto	56.000
Friuli-Venezia Giulia	17.000
Liguria	8.000
Emilia-Romagna	76.000
Umbria	24.000
Marche nord	32.000
Toscana	60.000
Lazio nord	34.000
Totale	462.000
Marche sud	4.000
Lazio sud	32.000
Abruzzo	51.000
Molise	23.000
Campania	67.000
Puglia	133.000
Basilicata	57.000
Calabria	71.000
Sicilia	162.000
Sardegna	150.000
Totale	750.000
Totale generale	1.250.000

Alla relativa assegnazione provvederà il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per il 1977 e per gli anni successivi il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(682)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Fontaniva

Con decreto 7 novembre 1979, n. 1624, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in comune di Fontaniva (Padova), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappali 337-338 e 790, della superficie complessiva di mq 792 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 7 maggio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(732)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 5 novembre 1979, n. 1545, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappali 504 e 505, della superficie complessiva di mq 244 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 novembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(733)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Torri del Benaco

Con decreto 13 novembre 1979, n. 1958, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago di Garda in località Cà Piagan in comune di Torri del Benaco (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 360, della superficie di mq 715 ed indicato nel brano di mappa in data 6 novembre 1972 in scala 1:2000 con allegata relazione tecnica descrittiva 11 novembre 1972 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Verona; brano di mappa e allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(734)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Reggio Calabria

Con decreto 13 novembre 1979, n. 1927, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente S. Biagio in comune di Reggio Calabria, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 fronteggiante i mappali 325, 326, 345 e 346 della superficie di mq 1550 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 gennaio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte del decreto stesso.

(735)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 31 maggio 1979, riguardante la « Autorizzazione all'ente ospedaliero Ospedale oftalmico di Torino al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 12 giugno 1979, all'art. 2 alla pagina 4833, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

invece di: « *Balcat* dott. Ugo », deve leggersi: « *Balcet* dott. Ugo »;

invece di: « *Perotio* dott. Marco », deve leggersi: « *Perotto* dott. Marco »;

invece di: « *Lopresti*-Costantino dott.ssa Lidia », deve leggersi: « *Lo Presti*-Costantino dott.ssa Lidia ».

(730)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, per l'individuazione di tre candidati da assumere con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di programmatore presso il centro elaborazione dati.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza del 10 agosto 1979;

Sentiti i senatori questori;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per l'individuazione di tre candidati da assumere con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di programmatore presso il centro elaborazione dati del Senato della Repubblica.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana costituzione fisica, nonchè esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il venticinquesimo anno di età.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i trenta anni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

6) il possesso del titolo di studio richiesto;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) di essere di sana costituzione fisica nonchè esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i venticinque anni di età, ma non superato i trenta, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

Le domande ed i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alla prova orale la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi un esperto per il colloquio inteso ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1980 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora, del luogo in cui i candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, all'indirizzo indicato, nei giorni e nell'ora specificati nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1980, muniti del documento legale d'identità indicato nella domanda.

Le prove scritte che i candidati ammessi al concorso dovranno sostenere sono le seguenti:

1) tema di storia italiana contemporanea, con particolare riguardo agli avvenimenti politici e parlamentari dal 1861 ad oggi;

2) stesura di un elaborato tecnico su problemi di elaborazione dati;

3) prova tecnica consistente nell'esame di un programma già realizzato dal quale risalire alle funzioni che il programma deve realizzare.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 20 punti.

I candidati che avranno conseguito nelle prove medesime un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti con un minimo di 12 punti in ciascuna prova, saranno ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare il grado di esperienza e preparazione professionale e tecnica; la conoscenza della lingua inglese a livello di lettura di manuali tecnico-professionali, la cultura generale con particolare riguardo all'ordinamento costituzionale dello Stato.

Al colloquio è attribuito un massimo di 40 punti. Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno riportato nel colloquio un minimo di 28 punti.

La graduatoria di merito sarà formata in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato; saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana costituzione fisica nonché l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Il personale assunto verrà sottoposto ad un periodo di prova di un anno. Qualora il periodo di prova si concluda con un giudizio di non idoneità, il contratto è risolto.

I decreti del Presidente del Senato numeri 5085 e 5089 con l'indicazione delle clausole del contratto da stipulare e la determinazione del relativo trattamento economico, sono ostensibili presso il servizio del personale del Senato (via del Teatro Valle n. 33), cui gli interessati potranno, in ogni caso, rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti.

Roma, addì 14 gennaio 1980

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 2.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via del Teatro Valle n. 33 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a tre posti di programmatore da assumere con contratto a tempo indeterminato

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso del diploma di licenza della scuola secondaria di secondo grado;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana costituzione fisica nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali, da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente

9) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (oppure presta servizio presso l'amministrazione . . ovvero ha prestato servizio presso le amministrazioni . . e i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dipensa o decadenza).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età allega . . comprovante tale diritto).

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .).

E' provvisto del seguente documento d'identità . . . n. .

Allega:

Certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del diploma di licenza della scuola secondaria di secondo grado.

Firma . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . tel. . . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Data, ...

(688)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a ventuno posti 'i sostituto portalettere presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brindisi e modificazioni al bando stesso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BRINDISI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Considerata la necessità di adeguare l'ordinanza direttoriale n. 34 del 15 giugno 1978, registrata alla Corte dei conti, delegazione regionale di Bari, addì 21 ottobre 1978, registro n. 3 Poste, foglio n. 204, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1979, al decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 12 marzo 1978;

Ordina:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 della precitata ordinanza direttoriale n. 34 è sostituito dal seguente:

« Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui all'art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6 ».

Art. 2.

Il punto 2) dell'art. 5 della succitata ordinanza direttoriale n. 34 è sostituito dal seguente:

« servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti ».

Art. 3.

Il punto 3) dell'art. 5 della predetta ordinanza direttoriale n. 34 è sostituito dal seguente:

« servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio ».

Art. 4.

Il punto 6) dell'art. 5 della precitata ordinanza direttoriale n. 34 è sostituito dal seguente:

« possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa ».

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brindisi, addì 22 settembre 1979

Il direttore provinciale: DE PEPPO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 15 novembre 1979
Registro n. 5 Poste, foglio n. 56

(217)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciannove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Imperia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24, parte seconda, del 21 agosto 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Imperia 14 aprile 1979, n. 6/36, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a diciannove posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° giugno 1978, n. 95/36/UL-2.

(546)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trenta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24, parte seconda, del 21 agosto 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vercelli 30 aprile 1979, n. 3, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trenta posti di sostituto, bandito con ordinanza 11 maggio 1978, n. 1.

(547)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trenta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24, parte seconda, del 21 agosto 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma 6 novembre 1978, n. 7, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trenta posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° aprile 1978, n. 5.

(548)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, per la nomina a sessantasei posti di aiuto bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a sessantasei posti di aiuto bibliotecario principale in prova delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici, indetto con decreto ministeriale 27 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1978, registro n. 28 Istruzione, foglio n. 196, avranno luogo nei giorni 28 e 29 febbraio 1980, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, aula « C », via Induno, 4, Roma.

(800)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico della carriera direttiva, branca « sali e chinino », riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o chimica o mineraria, abilitati all'esercizio della professione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, del 19 gennaio 1980 è pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 00/38103 registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1979, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 108, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico della carriera direttiva, branca « sali e chinino », riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o chimica o mineraria, abilitati all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1978, n. 00/39851, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 27 dicembre 1978.

(826)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, abilitati all'esercizio della professione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, del 19 gennaio 1980 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 00/38177, registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1979, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 109, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifattura tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, abilitati all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 16 agosto 1978, n. 00/32912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'8 novembre 1978.

(827)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Casatenovo:

un posto di assistente medico addetto al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche (disciplina equiparata a laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).

Sede di Roma:

un posto di primario e un posto di assistente radiologo addetti al servizio di radiologia (disciplina equiparata a radiologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dei quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(314/S)

OSPEDALE « S. MARIA IN BETHLEM » DI VARAZZE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Varazze (Savona).

(261/S)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(262/S)

OSPEDALE « M. SANTO » DI COSENZA

Concorso a tre posti di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a tre posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(263/S)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati nella domanda, oltre alle dichiarazioni di legge, dovranno espressamente dichiarare la propria disponibilità a prestare attività anche in altri enti ospedalieri o presidi sanitari del territorio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(264/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto neurologo addetto al laboratorio speciale di neurofisiopatologia della divisione neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(277/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;

un posto di aiuto neurologo;

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(278/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di San Gavino:

un posto di primario di laboratorio di analisi mediche;
un posto di primario di centro trasfusionale;
tre posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di dialisi.

Ospedale di Bosa:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario di laboratorio di analisi mediche;
un posto di primario di radiologia.

Ospedale di Lanusei:

un posto di primario di centro trasfusionale;
due posti di assistente di dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(279/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(265/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(271/S)

OSPEDALE « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(267/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di pediatria;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(276/S)

OSPEDALE « P. ANGIOLONI » DI FORLI'-S. PIERO IN BAGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente medico;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Forlì-San Piero in Bagno.

(274/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di malattie infettive;

due posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(275/S)

OSPEDALE CIVICO « S. GIUSEPPE » DI ALBANO LAZIALE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Albano Laziale (Roma).

(306/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(269/S)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto. di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese).

(270/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOTTA DI LIVENZA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Motta di Livenza (Treviso).

(283/S)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(268/S)

OSPEDALE « A. RAGAZZI » DI CASTELMASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelmassa (Rovigo).

(272/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso a sette posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(266/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia-rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cantù (Como).

(273/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1979, n. 41.

Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo nelle Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 3 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

decorso il termine di cui all'art. 127, primo comma, della Costituzione ed all'art. 47, secondo comma, dello statuto regionale;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Natura e finalità dell'ente

In attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, e in conformità all'art. 52 dello statuto, l'Ente di sviluppo delle Marche, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, e trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, assume la denominazione di Ente di sviluppo nelle Marche ed è ente regionale di diritto pubblico.

L'ente è strumento operativo della Regione ed esercita le sue attribuzioni nel quadro della programmazione regionale e comprensoriale e nel rispetto delle funzioni affidate agli enti delegati. All'ente, in particolare, sono affidati le funzioni e i compiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

L'ente opera in tutta la Regione e ha sede in Ancona.

Art. 2.

Funzioni di organismo fondiario e piani di riordino fondiario

L'Ente di sviluppo esercita le funzioni di organismo fondiario previste dalla legislazione statale e regionale.

L'ente, in coerenza con i principi dello statuto regionale, favorisce la formazione, l'organizzazione e il consolidamento di imprese familiari coltivatrici, singole o associate anche mediante la prestazione di garanzie fidejussorie. In particolare l'ente promuove iniziative e strutture che favoriscano il recupero delle terre incolte o insufficientemente coltivate nonché l'inserimento dei giovani nell'attività agricola.

L'ente realizza, ai sensi del cap. II del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1968, n. 948, e in armonia con i piani zonali, piani di riordino fondiario approvati dalla Regione. A tal fine assiste le imprese nella progettazione ed esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria e di organizzazione aziendale, mediante anche la prestazione di garanzie fidejussorie o primarie.

All'ente, inoltre, sono affidati i compiti spettanti alla Regione per gli interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina nel territorio delle Marche.

Art. 3.

Sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo produttivo in agricoltura

L'Ente di sviluppo collabora con le organizzazioni cooperative, professionali, sindacali e dei produttori nella realizzazione dei programmi e iniziative intese a promuovere e sviluppare la cooperazione e le altre forme associative. Può pertanto:

fornire alle cooperative e alle associazioni riconosciute dei produttori agricoli assistenza tecnica e amministrativa e favorire l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse comune;

assistere e favorire le cooperative nella realizzazione acquisto, miglioramento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature;

fornire alle cooperative assistenza economica e finanziaria mediante prestazione di garanzie fidejussorie e/o anticipazioni per la realizzazione degli impianti e attrezzature e per la concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione e anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalla Regione;

assumere, previa autorizzazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, quote di partecipazione in società di interesse agricolo.

Qualora siano carenti o inadeguate le iniziative dei produttori rispetto ai piani e programmi regionali e comprensoriali, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può affidare all'Ente di sviluppo la realizzazione degli impianti, attrezzature e servizi di interesse comune previsti nei piani e programmi e autorizzarne la gestione nella fase di avviamento.

La giunta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente e con le procedure previste dal comma precedente, può autorizzare l'ente a gestire direttamente impianti e servizi di interesse comune per i produttori agricoli in caso di grave difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi che li gestiscono.

In ogni caso la gestione degli impianti o servizi deve essere affidata o riaffidata entro cinue anni a produttori associati.

Le gestioni dirette di impianti collettivi e di servizi da parte dell'ente sono considerate ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 386/76 imprese agricole a tutti gli effetti.

L'Ente di sviluppo può far ricorso al credito agrario ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 4.

Interventi per lo sviluppo agricolo

La Regione affida all'ente lo svolgimento di particolari attività e servizi di natura o dimensione regionale nel campo dell'assistenza tecnica e dell'informazione socio-economica.

In particolare, l'Ente di sviluppo, ai fini dell'assistenza alla gestione aziendale e dello sviluppo dell'imprenditorialità nonché ai fini della raccolta delle informazioni utili alla programmazione regionale, gestisce il centro di contabilità agraria di cui all'art. 10 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 5.

L'ente, inoltre, sentite le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali e sindacali, svolge attività dimostrativa e divulgativa in collaborazione con gli istituti di ricerca e di sperimentazione nel settore agricolo.

L'ente presta altresì, su richiesta, consulenza e assistenza in materia agricola alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti in agricoltura.

Art. 5.

Organi statutari

Gli organi dell'ente sono:

il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il comitato esecutivo;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto oltre che dal presidente dell'ente da:

a) dieci consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi;

b) tre consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi e designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) dodici consiglieri designati dalle organizzazioni professionali, sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e in proporzione alla effettiva rappresentatività di ciascuna di esse a livello regionale;

d) un consigliere in rappresentanza del personale in servizio designato mediante assemblea convocata dal presidente dell'ente.

Il consiglio di amministrazione scade con il consiglio regionale. Il consiglio di amministrazione scaduto si intende prorogato per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione.

Le modalità relative alla identificazione delle organizzazioni regionali più rappresentative e alla ripartizione della rappresentanza fra le stesse sono definite dal consiglio regionale, su proposta della giunta, almeno tre mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione dell'ente; nella prima applicazione della legge, entro un mese dalla sua entrata in vigore.

In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte degli organismi indicati alle lettere *b*) e *c*) del comma precedente, entro 40 giorni dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e insediato con pienezza di poteri purché siano stati designati almeno 2/3 dei membri assegnati.

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione dell'ente. Sono comunque di sua esclusiva e indelegabile competenza le seguenti attribuzioni:

a) le deliberazioni, entro i termini stabiliti dalla presente legge, del bilancio preventivo e delle sue variazioni e del conto consuntivo previa relazione del collegio dei revisori;

b) le deliberazioni dei programmi annuali di attività dell'ente;

c) le deliberazioni per l'attuazione dei piani e dei programmi affidati dalla Regione;

d) le deliberazioni dei criteri, degli indirizzi e delle direttive per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'ente, nonché dei provvedimenti per l'organizzazione dei servizi, in conformità alle norme poste con la legge regionale previste dal successivo art. 19;

e) le deliberazioni per la proposta di struttura operativa;

f) la deliberazione del regolamento di amministrazione e di contabilità in conformità alla legge di contabilità regionale;

g) l'elezione nella sua prima riunione del comitato esecutivo previsto dal successivo art. 10.

Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti in particolare:

a) lo stare e resistere in giudizio;

b) l'accettazione di lasciti, eredità e donazioni;

c) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

d) ogni altra attività dell'ente non di competenza del comitato esecutivo.

Art. 8.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri o dei due componenti del comitato esecutivo o del presidente del collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio stesso.

Il consiglio di amministrazione può essere convocato, con motivata richiesta, dal presidente della giunta regionale.

Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Il presidente

Il presidente e il vice presidente sono eletti dal consiglio regionale e sono nominati con decreto del presidente della giunta. Per l'elezione occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri regionali; dopo due votazioni è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni, compie gli atti esecutivi necessari per l'attuazione di compiti dell'ente e sovrintende alla gestione dell'ente stesso.

Il vice presidente esercita le suddette funzioni in caso di assenza o di impedimento del presidente.

Art. 10.

Il comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri eletti dal consiglio con voto limitato a tre.

Il comitato esecutivo esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e in tale ambito:

adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dal consiglio di amministrazione;

delibera per contratti, rinunce e transazioni fino all'importo di lire 50 milioni.

Le deliberazioni adottate dal comitato esecutivo sono comunicate dal presidente al consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni del precedente art. 8.

Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

a) presidente e due membri effettivi eletti dal consiglio regionale con votazioni separate e, per ciò che concerne i membri effettivi, con voto limitato a uno;

b) due membri supplenti eletti con la procedura di cui sopra;

c) due membri effettivi designati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro del tesoro.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori dei conti:

esamina i bilanci, il rendiconto generale e le relazioni che li accompagnano;

controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;

elabora una relazione semestrale sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente, da trasmettere (con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione) alla giunta regionale.

Il collegio dei revisori si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni due mesi e i relativi verbali con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione sono trasmessi anche alla giunta regionale.

I membri del collegio dei revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il presidente del collegio può altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo.

Art. 12.

Incompatibilità e decadenza

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti non possono avere parte in aziende e imprese che, anche operando al di fuori della Regione, forniscano beni o prestino servizi all'ente stesso.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori: i consiglieri regionali, i presidenti e assessori provinciali, i componenti della giunta esecutiva e dei comitati esecutivi delle comunità montane, dei comprensori e delle U.S.L., i sindaci ed assessori comunali, i componenti di consigli di amministrazione delle cooperative agricole nonchè i componenti dei consigli di amministrazione di altri enti regionali e degli organi previsti dagli articoli 125 e 130 della Costituzione.

Non possono altresì far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti i dipendenti regionali e comunque in servizio presso l'ente, a eccezione del rappresentante del personale di cui all'art. 6, lettera *d*).

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ente che non partecipino, nel corso dell'anno, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo organo, decadono dall'ufficio. Le cause sopravvenute di incompatibilità previste dal presente articolo comportano egualmente la decadenza a norma dei successivi commi.

La causa di decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all'interessato, previa comunicazione dell'organo di cui fa parte, con facoltà di controdeduzione nei dieci giorni successivi.

La decadenza dei componenti elettivi è pronunciata dal consiglio regionale, su proposta motivata del presidente della giunta, previa delibera della giunta medesima. La dichiarazione di decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 6, lettere *c*) e *d*), dei membri del collegio dei revisori dei conti di designazione ministeriale è pronunciata, previa delibera della giunta regionale, dal presidente della giunta e comunicata agli organismi di designazione e ai ministeri competenti.

La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti avviene con la stessa procedura prevista per la nomina e rispettando le proporzioni previste dalla presente legge.

Art. 13.

Il direttore generale

Il direttore generale dell'ente è nominato dal presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Esso viene scelto tra il personale dell'ente o della Regione avente qualifica di dirigente e in possesso di comprovati requisiti tecnico professionali.

L'incarico di direttore può essere revocato con le stesse modalità previste per la nomina.

Al direttore dell'ente, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale a favore dei coordinatori.

L'incarico di direttore generale con le stesse modalità fissate al primo comma, può essere conferito, con contratto a termine di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione, a esperti o professionisti.

In tal caso è attribuito all'incaricato il trattamento economico stabilito dalla legge regionale per i coordinatori nominati ai sensi dell'art. 53, secondo comma, dello statuto regionale.

Il direttore generale è segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e ne firma i relativi verbali. Firma altresì gli atti del presidente e i contratti. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore amministrativo.

Il direttore generale dirige il personale, coordina l'attività dei servizi anche mediante riunioni periodiche dei capi servizio; cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente; coordina l'attività degli uffici per la predisposizione dei programmi dell'ente; esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'ente.

Al dipendente incaricato di esercitare le funzioni di direttore amministrativo spetta, per la durata dell'incarico conferito con le modalità di cui al primo comma ad un dipendente dell'ente con qualifica di dirigente, l'indennità di funzione in misura pari al 50 per cento di quella prevista a favore dei coordinatori.

Art. 14.

Indennità

Al presidente, al vice presidente e ai componenti del comitato esecutivo compete una indennità mensile pari rispettivamente al sessantacinque per cento, quarantacinque per cento e venticinque per cento della indennità prevista dall'art. 1, lettera *e*), della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, e successive modificazioni. Ai medesimi residenti in comuni distanti più di 15 chilometri dalla sede dell'ente è corrisposto un rimborso forfetario mensile delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo della benzina super carburante vigente nel tempo, moltiplicato per la percorrenza media mensile calcolata in dieci volte il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell'ente arrotondato per eccesso alla decina di chilometri.

Agli altri componenti del consiglio di amministrazione spetta una indennità di presenza per ogni giornata seduta di L. 25.000. Ai medesimi, residenti in comuni distanti più di 15 chilometri dalla sede dell'ente, è corrisposto per ogni giornata seduta una indennità di missione forfetaria di L. 15.000 oltre al rimborso forfetario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo della benzina super carburante vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell'ente.

Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori dei conti, compete un emolumento mensile pari, rispettivamente, al 50 per cento e 35 per cento dell'indennità di carica attribuita al presidente dell'ente. Ai medesimi compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo.

Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, per le missioni effettuate in relazione alla funzione esercitata, spetta il trattamento previsto a favore dei consiglieri regionali.

Art. 15.

Programma annuale di attività, bilancio e rendiconto generale

Il programma annuale di attività e il bilancio di previsione devono essere presentati alla giunta regionale entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Il programma annuale e il bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 40 dello statuto regionale e dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 10 agosto 1972, n. 5, sono esaminati e approvati dal consiglio regionale unitamente al bilancio della Regione sino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute al riguardo nella legge regionale di contabilità.

Le entrate dovranno comunque essere ripartite in modo da consentire una specifica evidenziazione dei finanziamenti particolari per la realizzazione di opere e la gestione di attività previste da leggi regionali.

Il rendiconto generale dell'ente, comprendente il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio, viene presentato, unitamente a una relazione sull'andamento della gestione dell'ente, alla giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce e allegato al conto consuntivo della Regione, ai sensi dell'art. 41 dello statuto.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo e il rendiconto generale dell'ente sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 16.

Approvazione delle delibere

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico del personale, il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale.

Le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione nonchè quelle assunte dal comitato esecutivo debbono essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro adozione alla giunta regionale per l'approvazione.

Le deliberazioni diventano esecutive se entro venti giorni dal ricevimento la giunta non ne pronuncia l'annullamento o non sono richiesti ulteriori elementi di giudizio. In tal caso la deliberazione diventa esecutiva se la giunta non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'ente.

Non sono sottoposte all'approvazione della giunta le deliberazioni di esecuzione e quelle di liquidazione di spese nei limiti di impegno assunto con precedenti deliberazioni divenute esecutive, le deliberazioni di nomina e di revoca di rappresentanti dell'ente; le deliberazioni che non siano esercizio di amministrazione attiva.

Le deliberazioni che comportano investimenti superiori ai 100 milioni o la prestazione di garanzia fidejussoria su mutui di importo superiore ai 100 milioni sono preventivamente sottoposte al parere degli enti locali, delle comunità montane e dei comprensori eventualmente interessati alla effettuazione delle operazioni.

Se non espresso nei termini di venti giorni dalla comunicazione, il parere si intende favorevole.

Art. 17.

Vigilanza

La giunta regionale esercita la vigilanza sulla amministrazione dell'ente di sviluppo, ai sensi dell'art. 25 dello statuto e ne coordina le attività affidate con quelle delegate agli enti locali.

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può:

disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente;

provvedere, previa diffida agli organi dell'ente e sentita la commissione consiliare competente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adeguamento.

Può, inoltre, sciogliere il consiglio di amministrazione dell'ente, sulla base di conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze per atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per altre attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente. Con la procedura di cui sopra può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi. Sempre su conforme deliberazione del consiglio regionale può revocare il presidente dell'ente per violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempimenti per atti dovuti e per accertate gravi irregolarità.

Art. 18.

Patrimonio

Il patrimonio dell'ente è costituito da:

attività e passività finanziarie;

beni mobili e immobili, crediti, titoli di credito, beni di natura;

beni destinati al servizio dell'ente e altre attività non disponibili;

passività consolidate e passività diverse;

fondo di dotazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.

I beni costituenti il patrimonio dell'ente sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore.

Art. 19.

Struttura operativa

La struttura operativa dell'ente è approvata con legge regionale sulla base della proposta formulata dal consiglio di amministrazione entro 6 mesi dal suo insediamento, ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

La struttura operativa, articolata per servizi dei quali devono essere previste opportune forme di coordinamento anche a mezzo di periodiche riunioni dei responsabili, svolge attribuzioni di consulenza ed assistenza agli organi dell'ente e provvede, in base alle competenze fissate, alla attività istruttoria, esecutiva ed operativa per i compiti attribuiti all'ente dalla presente legge.

L'organizzazione della struttura operativa è effettuata nel rispetto dei seguenti principi:

la individuazione e la dimensione dei servizi nonchè la loro organizzazione è disposta in modo da garantire all'ente l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge con esclusione della attribuzione ad essi o parte di essi della qualifica di servizio principale;

l'assegnazione del personale ai servizi e effettuata in modo da assicurare la prevalenza a quello tecnico addetto alla produzione di beni e servizi e in modo tale che possa essere garantita la più ampia e necessaria mobilità;

la costituzione, all'interno dei servizi o tra più servizi, di gruppi di lavoro e di specializzazione per la redazione di piani e progetti necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente;

la responsabilità dei servizi è affidata previa individuazione dei necessari requisiti di competenza e professionalità previste dall'art. 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La dotazione dell'ente è determinata dal consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico regionale, con deliberazione adottata su proposta della giunta regionale e sentito il consiglio di amministrazione dell'ente.

Fino a quando non sarà adottato il provvedimento di cui al comma precedente, la dotazione organica è costituita dal personale in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore della presente legge nel numero complessivo di 149 unità secondo l'allegata tabella *A*.

Art. 20.

Inquadramento del personale

Il personale in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del ruolo unico del personale regionale ed è assegnato alle dipendenze funzionali dell'ente.

Allo stesso personale si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

L'inquadramento del personale dell'ente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è effettuato dalla giunta regionale in base alla tabella *B* di corrispondenza allegata alla presente legge.

Al personale inquadrato, agli effetti del trattamento economico, il servizio prestato presso l'ente è riconosciuto a norma dell'art. 37 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, e successive modificazioni.

In sede di inquadramento non si applicano i benefici previsti dall'art. 32 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12 e quelli di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Qualora all'atto dell'inquadramento il dipendente goda di un trattamento economico acquisito, ivi compresi assegni ed indennità previste da norme di legge o regolamento, più favorevole rispetto a quello spettantegli in base alle norme della presente legge, conserva la differenza tra i due trattamenti quale assegno personale riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa ogni trattamento economico non previsto per il personale della Regione. A decorrere dalla stessa data è soppresso il fondo di previdenza che è liquidato a favore degli interessati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'eventuale assegno una tantum previsto dall'art. 35 della legge 27 maggio 1974, n. 12 è corrisposto al dipendente a seguito dell'inquadramento è soggetto alle trattenute previdenziali ed assistenziali.

Il dipendente di ruolo comandato e in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386 può chiedere di essere inquadrato nel ruolo unico del personale con domanda da presentarsi, pena la decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In sede di inquadramento al dipendente è riconosciuto per intero il servizio prestato presso l'ente e per funzioni corrispondenti alla qualifica di inquadramento e al 50 per cento negli altri casi per servizi resi presso amministrazioni pubbliche.

Il personale proveniente dalla associazione interregionale organismi cooperativi e dalla associazione provinciale allevatori in servizio presso l'ente da almeno tre anni, per un numero massimo di 6 unità può chiedere, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali. L'inquadramento è effettuato previa valutazione dei titoli e il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita deliberazione della giunta regionale, contenente anche le modalità e le condizioni di svolgimento dei concorsi.

Della commissione di concorso fa parte un dipendente regionale con qualifica di dirigente designato dal presidente della Regione.

Al personale inquadrato e in servizio presso l'ente si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12. I provvedimenti relativi sono adottati dalla giunta regionale sentito il presidente dell'ente, l'interessato e le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative.

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti previsti nell'articolo 19 è fatto divieto di assumere personale a qualsiasi titolo. Gli eventuali atti adottati in contrasto con il divieto di assunzione sono nulli a tutti gli effetti.

I posti, previsti dal primo comma dell'art. 19, che nella prima applicazione della legge risulteranno vacanti, sono coperti, mediante pubblico concorso riservato esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Finanziamenti

Alle spese per il funzionamento e le attività dell'ente si provvede:

a) con le rendite patrimoniali;

b) con i contributi stanziati nel bilancio della Regione per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi annuali di attività;

c) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività e di opere previste dalle leggi regionali, statali e comunitarie;

d) con proventi riscossi per servizi e attività;

e) con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e da privati.

Art. 22.

E' abrogata la legge regionale 26 marzo 1975, n. 20. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 23.

Norme transitorie

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i rappresentanti dell'ente di sviluppo presenti nei consigli di amministrazione delle varie cooperative agricole decadono dal loro incarico.

Nella prima applicazione della presente legge il consiglio di amministrazione previsto dall'art. 6 cessa le proprie funzioni con la scadenza della terza legislatura regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 novembre 1979.

MASSI

TABELLA A

CONTINGENTE NUMERICO

Qualifiche funzionali	Numero
Qualifica di dirigente	11
Qualifiche di funzionario direttivo	18
Qualifica di istruttore	87
Qualifica di collaboratore	25
Qualifica di operatore specializzato	2
Qualifica di operatore qualificato	6
Qualifica di ausiliario	—
Totale	149

TABELLA B

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Qualifiche regionali	Qualifiche dell'ESA
Dirigente	Direttore generale, direttore amministrativo. Direttore di servizio del ruolo amministrativo, tecnico agricolo e ingegneri.
	Direttore di ufficio, ispettore capo e ingegnere capo che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico corrispondente al parametro 426.
Funzionario direttivo	Direttore di ufficio, ispettore capo e ingegnere capo non aventi i requisiti di cui sopra. Direttore di sezione, consigliere di prima, seconda e terza classe; ispettore superiore, ispettore principale, ispettore aggiunto; ingegnere superiore, ingegnere principale, ingegnere.
Istruttore	Segretario capo e principale, primo segretario, segretario di prima, seconda e terza classe; perito agrario capo, perito agrario principale, primo perito agrario, perito agrario di prima, seconda e terza classe; geometra capo, geometra principale, primo geometra, geometra di prima, seconda e terza classe; perito industriale principale e perito industriale.
Collaboratore	Archivista superiore e capo, primo archivista, applicato e applicato aggiunto; stenodattilografo e dattilografo capo, stenodattilografo e dattilografo principale, stenodattilografo e dattilografo di prima, seconda e terza classe; assistente tecnico capo, primo assistente, assistente tecnico di prima, seconda e terza classe.
Operatore specializzato	Commesso capo, autista e capo autorimessa, commesso che svolge mansioni di autista risultanti da deliberazione del consiglio di amministrazione regolarmente approvata.
Operatore qualificato	Commesso, usciere capo, usciere, inserviente, fattorino, agente tecnico capo, agente tecnico.
Ausiliario	Addetto alle pulizie.

(11272)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1979, n. **67.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 (prima variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 20 *novembre* 1979)

(*Omissis*).

(11432)

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1979, n. **68.**

Norme in materia trasfusionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 28 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce la rilevanza sociale della donazione del sangue umano e ne promuove la propaganda, quale strumento di educazione sanitaria della popolazione con la collaborazione dei comuni, delle provincie e degli enti ospedalieri ed ogni altra istituzione ritenuta idonea.

La donazione è atto libero, volontario, anonimo e non può avere fine di lucro.

A tal fine la Regione favorisce e stimola la costituzione di associazioni di donatori volontari di sangue che operino in collegamento con il servizio di immunoematologia e trasfusione che presiede al territorio nel quale le stesse hanno sede.

E' riconosciuta funzione istituzionale delle associazioni, il cui statuto sia democratico ed informato ai principi enunciati nel comma precedente, quella di propaganda della donazione volontaria di sangue.

Art. 2.

La Regione riconosce altresì, nel rispetto delle funzioni amministrative riservate in materia allo Stato, la rilevanza sociale della donazione degli organi umani a scopo di trapianto, favorendo e potenziando la costituzione e l'attività di associazioni di donatori volontari, nonchè promuovendo la propaganda quale strumento di educazione sanitaria della popolazione.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali le associazioni o federazioni che le rappresentano beneficiano di contributi regionali secondo le norme di cui ai successivi articoli.

Alle associazioni previste dal precedente art. 2, la giunta regionale una volta provveduto al riconoscimento delle stesse, può erogare contributi tenuto conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Art. 4.

Le associazioni o federazioni che aspirino ad essere ammesse al contributo regionale debbono ottenere il riconoscimento della Regione.

Il provvedimento relativo viene adottato dalla giunta regionale sentita la commissione di cui al successivo art. 20, sul presupposto della conformità dello statuto ai principi informatori della presente legge.

La giunta regionale, sentita la commissione, provvede alla revoca del riconoscimento quando sia venuta meno la suddetta conformità.

Per gli scopi di cui al presente articolo, le associazioni o federazioni debbono trasmettere all'assessorato regionale alla sanità copia autentica del proprio statuto e di ogni eventuale modificazione.

Art. 5.

Beneficiano del contributo regionale le associazioni o federazioni riconosciute le quali possono dimostrare di avere effettuato nel corso dell'anno solare precedente a quello di riferimento un numero di almeno trecento donazioni.

Il contributo annuo è fissato alla misura di L. 3.000.000 e potrà essere aumentato tenuto conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dalle associazioni interessate.

Alle altre associazioni, purchè riconosciute dalla Regione, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può erogare contributi tenuto conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, entro il limite di cui al comma precedente.

Art. 6.

La giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 20 della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare sia il limite minimo di donazioni di cui al precedente art. 5 sia della misura del contributo, tenuto conto della lievitazione, dei costi relativi alle necessità funzionali delle associazioni, nonchè dei mutamenti della realtà associativa esistente nel territorio regionale.

Art. 7.

Per ottenere l'erogazione del contributo le associazioni o le federazioni che le rappresentano debbono avanzare istanza all'assessorato alla sanità entro il 28 febbraio di ciascun anno.

L'istanza deve essere corredata della documentazione comprovante i titoli che danno diritto al contributo.

Tale documentazione deve comprendere il numero e la data delle donazioni effettuate nell'anno precedente nonchè l'elenco nominativo dei donatori sottoscritto dai responsabili delle strutture di raccolta ove le donazioni sono state effettuate.

Art. 8.

I contributi concessi debbono essere destinati a fronteggiare gli oneri derivanti dall'azione di propaganda, in misura prevalente rispetto agli oneri di gestione.

Per consentire all'assessorato regionale alla sanità la verifica della piena osservanza della prescrizione di cui al precedente comma, le associazioni o federazioni debbono unire alla richiesta di erogazione del contributo una copia del bilancio di previsione dell'anno di riferimento ed una copia del conto consuntivo dell'anno precedente.

In caso di inosservanza delle disposizioni dettate dal presente articolo, la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, provvede al rigetto dell'istanza di erogazione del contributo.

La liquidazione del contributo viene effettuata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

Per il primo anno di applicazione i termini di cui al precedente art. 7 ed al presente articolo scadono rispettivamente il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 4 partecipano alla realizzazione dei servizi di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

A tale scopo le amministrazioni ospedaliere, unitamente agli organi tecnico-sanitari, sono tenuti, nell'ambito delle direttive stabilite dalla commissione di cui al successivo art. 20, ad ascoltare i rappresentanti di dette associazioni in ordine a:

1) le modalità di rifornimento delle emoteche degli ospedali che fanno capo al centro trasfusionale;

2) l'invio al centro regionale dei flaconi di sangue eccedenti le necessità del centro di raccolta;

3) le modalità attestanti al donatore e all'associazione la quantità di sangue prelevato;

4) gli orari in cui dovranno essere effettuati i prelievi;

5) le modalità di tenuta dello schedario dei donatori e l'organizzazione delle rilevazioni statistiche;

6) le modalità di ristoro dei donatori dopo la donazione;

7) ogni eventuale iniziativa atta a tutelare gli interessi dei donatori.

Art. 10.

E' istituito il servizio regionale di immunoematologia e trasfusione.

Esso consiste nell'organizzazione e coordinamento di presidi predisposti, in collegamento tra loro e con le associazioni dei donatori e sulla base di precisi riferimenti territoriali, alla raccolta, conservazione, lavorazione, preparazione, distribuzione e assegnazione del sangue umano e dei suoi componenti alle strutture pubbliche e private operanti nel territorio regionale.

Art. 11.

Oltre ai compiti specificamente attribuiti dalla vigente normativa ai centri trasfusionali, il servizio regionale di immunoematologia e trasfusione svolge attività di medicina preventiva e di diagnosi e cura:

Medicina preventiva:

a) screening ematochimico di base sul donatore;

b) screening delle anemie, con particolare riferimento a quelle emolitiche;

c) prevenzione delle isoimmunizzazioni.

Diagnosi e cura:

a) partecipazione alla diagnosi e alla terapia delle malattie ematologiche immunoematologico dell'emostasi e delle altre malattie per le quali possa essere richiesta la terapia trasfusionale;

b) terapia trasfusionale ambulatoriale.

Nello svolgimento dei propri compiti, il servizio di immunoematologia e trasfusione si avvale di tutte le altre strutture ospedaliere per l'acquisizione delle prestazioni specialistiche necessarie.

Resta salva ogni diversa determinazione in sede di programmazione sanitaria regionale, anche per quanto concerne la estensione dell'attività di medicina preventiva a tutta la popolazione, nonchè l'eventuale attribuzione al servizio di immunoematologia e trasfusione di compiti particolari nel campo dell'ematologia, immunoematologia e emostasi, in quello della diagnostica di laboratorio e della medicina sociale, con la conseguente definizione delle strutture dipartimentali delle quali il servizio di immunoematologia e trasfusione deve far parte.

Art. 12.

Il servizio regionale di immunoematologia e trasfusione si articola nelle seguenti strutture:

a) punti di raccolta fissi;

b) sezioni trasfusionali ospedaliere;

c) servizi ospedalieri di immunoematologia e trasfusione.

Per quanto attiene alle emoteche, si fa rinvio alle norme contenute nella legge n. 592 del 14 luglio 1967 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1256 del 24 agosto 1971.

Art. 13.

I punti fissi di raccolta consistono in strutture idonee allo svolgimento dei compiti di selezione dei donatori, di accertamento della loro idoneità a donare e di tutela della loro salute, nonché alla raccolta del sangue umano per uso trasfusionale.

I punti di raccolta sono collegati al servizio di immunoematologia e trasfusione del territorio di competenza, il quale assicura le prestazioni indicate nel comma precedente a mezzo del proprio personale e ne assume la diretta responsabilità.

Il sangue raccolto viene trasferito al servizio di immunoematologia e trasfusione di riferimento.

I requisiti di ambiente ed attrezzature non possono essere inferiori a quelli minimi stabiliti dalla vigente normativa statale.

Art. 14.

Le sezioni trasfusionali esercitano i compiti di cui all'articolo precedente, trasferiscono il sangue raccolto al servizio di immunoematologia di riferimento, conservano ed assegnano il sangue già esaminato e tipizzato messo a disposizione dal servizio stesso; partecipano all'attività di diagnosi e cura e svolgono attività di medicina preventiva di base in collegamento con il territorio e nell'ambito del servizio di immunoematologia di cui fanno parte, utilizzando le dotazioni strumentali del servizio stesso.

Qualora se ne ravvisi la necessità, sia per motivi logistico-organizzativi, sia per ragioni connesse all'attività dell'ospedale presso il quale opera la sezione trasfusionale, la giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20, potrà autorizzare la sezione stessa all'esecuzione diretta degli accertamenti prescritti sulle unità prelevate ed alla loro utilizzazione.

Il personale sanitario che presta servizio nei presidi di cui al presente articolo è collegato funzionalmente e tecnicamente con l'ente ospedaliero che gestisce il servizio di immunoematologia e trasfusione di riferimento, il quale impartisce le istruzioni inerenti l'attività programmata.

I requisiti di ambiente ed attrezzature non possono essere inferiori a quelli minimi stabiliti dalla legge per i centri di raccolta; deve essere inoltre previsto un ambiente idoneo alla conservazione ed assegnazione del sangue.

Art. 15.

I servizi di immunoematologia e trasfusione svolgono i compiti di cui agli articoli 8 e 10, provvedono ad organizzare e coordinare il servizio, nel territorio di competenza, con le strutture immunotrasfusionali operanti nel proprio ambito.

Essi assicurano la propria attività 24 ore su 24.

I requisiti di ambienti ed attrezzature non possono essere inferiori a quelli minimi stabiliti dalla legge per i centri trasfusionali e comunque adeguati alle attività svolte.

Art. 16.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, in attesa e fino alla approvazione del piano sanitario regionale, ovvero alla entrata in funzione delle unità sanitarie locali, stabilirà:

a) la dislocazione e il dimensionamento dei servizi di immunoematologia e trasfusione;

b) la dislocazione e il dimensionamento delle sezioni trasfusionali;

c) i territori di cooperatività delle strutture trasfusionali di cui al precedente art. 12;

d) i requisiti di attrezzature, di locali e di personale che dovranno essere posseduti da ciascuna delle suddette strutture;

e) le modalità di collegamento delle strutture tra loro e delle associazioni di donatori alle strutture stesse;

f) le modalità di funzionamento del servizio regionale ai diversi livelli operativi;

g) gli enti ospedalieri che debbano istituire e far funzionare, ai sensi dell'art. 132, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i corsi di perfezionamento per la formazione di personale tecnico nel rispetto delle funzioni amministrative riservate allo Stato ai sensi dell'art. 6, lettera *Q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

h) la indicazione delle priorità e delle gradualità di intervento della Regione.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente è fatto divieto agli enti ospedalieri di mettere in funzione ovvero di istituire centri trasfusionali.

Art. 17.

La Regione, in sede di programmazione sanitaria, tende a promuovere la realizzazione di centri sangue a dimensione dipartimentale mediante fusione delle strutture trasfusionali operanti nel territorio regionale.

I centri sangue assolveranno, fra l'altro, il compito di coordinare le disponibilità di flaconi di sangue nella Regione e la cessione di eventuali eccedenze a strutture trasfusionali di altre Regioni.

Art. 18.

I servizi trasfusionali sono tenuti a garantire la destinazione pubblica del sangue raccolto e la sua migliore utilizzazione, soprattutto in riferimento a criteri prioritari di assegnazione, riferiti all'urgenza, gravità e necessità.

E' fatto divieto alle strutture suddette di consegnare a privati cittadini o ricevere dagli stessi, flaconi di sangue o di componenti ematici destinati all'impiego in strutture di ricovero.

Art. 19.

E' fatto divieto agli ospedali pubblici e alle case di cura private convenzionate con la Regione, di porre a carico del cittadino alcun onere di spesa quale corrispettivo dei costi di raccolta, conservazione, preparazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi emoderivati.

Ugualmente nessun onere per spese di raccolta, conservazione, preparazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi emoderivati è dovuto ai servizi trasfusionali da parte degli ospedali pubblici e dalle case di cura private convenzionate con la Regione.

Le case di cura convenzionate che usufruiscono del servizio di cui al precedente art. 10, sono tenute a collaborare con le strutture pubbliche allo scopo di ricostituire presso le stesse le necessarie scorte di sangue.

Art. 20.

E' istituita la commissione regionale per la programmazione e il coordinamento dei servizi trasfusionali.

La commissione è nominata dalla giunta regionale ed è così composta:

dall'assessore regionale alla sanità, o un suo delegato con funzioni di presidente;

da un rappresentante per ciascuno dei comuni capoluoghi di provincia;

da un rappresentante delle provincie nominato dall'UPI;

da quattro rappresentanti dei medici trasfusionisti designati dall'organo regionale dell'associazione italiana di immunoematologia;

da un primario ospedaliero in discipline mediche;

da un primario ospedaliero in discipline chirurgiche;

da un docente universitario designato dalla facoltà di medicina dell'Università di Bari esperto in ematologia e in materia trasfusionale;

da un direttore sanitario in servizio presso un ospedale generale regionale;

da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni o federazioni riconosciute ai sensi dell'art. 3 della presente legge, che possono contare almeno ottocento donatori in attività. Le associazioni che non si trovano nelle predette condizioni hanno diritto ad eleggere collegialmente un rappresentante ogni ottocento donatori attivi;

da un funzionario in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità con funzioni di segretario.

La commissione regionale esprime parere nei casi previsti dalla presente legge e sulle questioni attinenti la materia che l'assessorato alla sanità ritenga opportuno rimettere al suo esame.

La commissione dura in carica cinque anni.

Art. 21.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 350.000.000, si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap. 349; « Fondo e rifinanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge di contabilità regionale n. 17 del 30 maggio 1977, l'assegnazione dello stanziamento di cui al cap. 349 - parte II - spesa del bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978, e della nuova correlativa spesa di L. 350.000.000 al cap. 181 del bilancio 1979, approvato con legge 6 giugno 1979, n. 31.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977, nel bilancio 1979, risulta, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all'esercizio 1979 si farà fronte con la dotazione del cap. 149 del bilancio di previsione 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 novembre 1979

QUARTA

(11433)

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1979, n. **69.**
Provvidenze in favore delle farmacie rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'erogazione della indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 190.000.000, si provvederà con variazione in aumento di pari somma del cap. 168: « Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali. legge n. 475/68 e successive modificazioni » mediante prelievo della somma di L. 190.000.000 dal cap. 473: « Fondo di riserva del fondo sanitario regionale » del bilancio di previsione 1979.

Per gli esercizi successivi si provvederà a stanziare gli appositi fondi nei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 novembre 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1979, n. **70.**
Parziale modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 8 del 21 marzo 1977 - Istituzione delle riserve naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 13 della legge regionale 21 marzo 1977, n. 8, viene così modificato:

« E' istituita la commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal presidente o da un assessore delegato e composta da:

un rappresentante dell'assessorato alla cultura;
un rappresentante della consulta regionale per i beni culturali e ambientali;
un agronomo designato dall'assessorato all'agricoltura;
un rappresentante dell'assessorato al turismo;
un ingegnere o architetto designati dall'assessorato all'urbanistica;
un botanico;
un esperto di scienze forestali dell'Amministrazione forestale dello Stato;
uno zoologo;
un geologo;
un rappresentante regionale designato dalle associazioni naturalistiche riconosciute;
un rappresentante regionale designato dalle associazioni venatorie.

I componenti regionali designati, non rappresentanti gli assessorati, sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti tra docenti universitari.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Regione e dura in carica tre anni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 novembre 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1979, n. **71.**
Norme di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope; prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, in applicazione dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, esercita le funzioni di prevenzione e di intervento contro le tossicomanie da sostanze stupefacenti o psicotrope, l'alcoolismo e le altre intossicazioni voluttuarie al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone interessate, nonché promuovere lo sviluppo di una coscienza sanitaria rispetto alle tossicodipendenze da sostanze stupefacenti e da alcoolismo.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore delle U.SS.LL., le finalità di cui all'articolo precedente sono perseguite:

a) mediante il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, già istituito ai sensi dell'art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, quale organo consultivo e di indirizzo della regione Puglia;

b) attraverso delega delle rimanenti funzioni assistenziali ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane, che le esercitano per le attività preventivo-riabilitative, servendosi dei centri medici e sociali di cui all'art. 5 della presente legge, e per quelle curative dei normali presidi ospedalieri, ambulatoriali e medici, pubblici ovvero convenzionati.

Art. 3.

Il consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano di intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope

nonché contro l'alcoolismo e le altre intossicazioni voluttuarie, predisposto dalla giunta regionale, sentiti le amministrazioni provinciali, i comuni, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede regionale, e su parere di cooperative e associazioni culturali che operano specificamente nel settore, nonché su parere del comitato regionale di cui all'art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 4.

Il piano di cui al precedente articolo prevede:

a) l'istituzione di centri medici e sociali almeno in ciascun capoluogo di provincia, e nei comuni ove il fenomeno della tossicodipendenza, alcoolismo ovvero delle intossicazioni voluttuarie abbia assunto carattere o tendenza di particolare gravità;

b) l'individuazione dei presidi pubblici non convenzionati abilitati alla cura delle persone dedite alle sostanze stupefacenti, psicotrope e all'alcoolismo ovvero affette da altre intossicazioni voluttuarie;

c) forme di collaborazione delle associazioni di volontariato operanti nel settore con i centri medici e sociali pubblici, di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) l'istituzione del servizio regionale per l'indirizzo e il coordinamento dei servizi medici e sociali operanti nel territorio al fine di standardizzare le metodiche di intervento e facilitare il reinserimento sociale dei soggetti interessati;

e) l'organizzazione dei corsi di aggiornamento e di qualificazione del personale che opera nei centri medici e sociali nonché in quello dei presidi di terapia delle tossicodipendenze da stupefacenti, sostanze psicotrope e alcool nonché da altre intossicazioni voluttuarie;

f) forme di promozione delle iniziative di prevenzione primaria delle tossicodipendenze, dell'alcoolismo e delle altre intossicazioni voluttuarie anche mediante il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge e le altre iniziative regionali per la lotta alle cause del disadattamento e della emarginazione familiare e sociale;

g) forme di promozione di una coscienza sanitaria diffusa in tema di tossicodipendenza ed alcoolismo, in applicazione e con i fondi della legge regionale 24 gennaio 1979, n. 18, nonché la raccolta dei dati statistici e ricerche sociologiche nel campo del disadattamento giovanile e dell'emarginazione sociale.

Il piano inoltre prevede la copertura finanziaria delle spese di primo impianto nonché quelle di funzionamento dei centri medici e sociali.

Art. 5.

I centri medici e di assistenza sociale hanno come fine:

a) di svolgere ogni intervento ritenuto idoneo ad eliminare le cause di disadattamento e di emarginazione che costituiscono le radici sociali dell'alcoolismo e delle tossicomanie e ne favoriscono l'insorgenza, coordinando la propria attività con quella degli altri presidi socio-sanitari territoriali, e in primo luogo con i consultori familiari;

b) di svolgere azione di educazione sanitaria specialmente nella scuola, nei luoghi di lavoro e nelle comunità organizzate, promuovendo e partecipando in stretta collaborazione con le diverse istituzioni presenti nel territorio quali la scuola, i tribunali e le carceri minorili, le forze armate, le case di custodia, le organizzazioni sindacali, a dibattiti, conferenze e altre iniziative tendenti a stimolare una presa di coscienza della problematica dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

c) di compiere gli interventi terapeutici specifici e immediati a favore di chi si rivolga direttamente ai centri per assoggettarsi volontariamente al trattamento curativo e di riabilitazione, o vi è inviato dall'autorità di polizia, provvedendo poi ad indirizzarlo per il prosieguo del trattamento medico, ad un presidio sanitario locale di sua libera scelta o, se necessario, al medico ritenuto più idoneo dopo aver predisposto e attuato i necessari collegamenti e operando gli opportuni interventi sociali;

d) di fornire l'ausilio specialistico ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici;

e) di determinare le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e i controlli sull'attività dei presidi sanitari;

f) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando, in via prioritaria, quando è possibile, la famiglia, coinvolgendo nell'opera di recupero le organizzazioni sindacali e politiche territoriali e utilizzando la legge di avviamento al lavoro giovanile per il reinserimento del tossicodipendente e dell'alcoolista nel mondo del lavoro;

g) di produrre alla giunta regionale un rapporto annuale inerente la raccolta e il coordinamento di tutti i dati statistici ed epidemiologici.

Art. 6.

Presso i centri medici e sociali operano:

a) un gruppo di assistenza psico-sociale, costituito da uno psicologo, un assistente sociale e un leaureato in discipline giuridiche e, ove vi sia la possibilità, da un ex tossicodipendente. Il gruppo nell'ottica del reinserimento del tossicodipendente e dell'alcoolista, deve avere rapporto con le forze sociali del territorio;

b) un gruppo di assistenza sanitaria, costituito da un medico rianimatore o, in mancanza, da un internista, da un neurologo o da uno psichiatra, e da personale parasanitario in numero adeguato alle esigenze del servizio.

I comuni, per la costituzione dei gruppi di assistenza di cui al precedente comma, utilizzeranno, in osservanza del principio stabilito dal comma terzo dell'art. 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, personale, in possesso dei requisiti previsti, che sia dotato di documentata competenza ed almeno annuale esperienza acquisite, nel settore specifico, presso servizi operanti nell'ambito di istituti ed enti pubblici.

Il personale di cui al primo comma può essere assunto a tempo pieno ove il piano di intervento lo preveda;

c) servizi di assistenza e di cura anche notturni da istituire nei comuni ove il fenomeno della tossicodipendenza, alcoolismo e altre intossicazioni voluttuarie abbia assunto carattere o tendenza di particolare gravità.

Ai centri medici e sociali può essere addetto, ai fini organizzativi, personale distaccato dalla Regione o dai comuni. Nessuna indennità particolare può essere concessa per il servizio prestato presso i centri. La gestione dei centri medici e sociali è deputata a riunioni collegiali degli operatori.

Il piano di intervento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 può prevedere a favore dei centri medici e sociali, che organizzino servizi di educazione sanitaria nel settore delle tossicomanie a norma della legge regionale 24 gennaio 1979, n. 18, la copertura della spesa relativa alle prestazioni di educatori.

Art. 7.

La giunta regionale, sulla base del piano di intervento approvato dal consiglio, autorizza l'istituzione dei centri medici e sociali e approva il piano tecnico e finanziario presentato dai comuni nei limiti di spesa previsti dal piano.

L'erogazione del finanziamento delle spese di primo impianto è disposto nella misura del sessanta per cento col provvedimento di autorizzazione di cui al precedente comma e per il restante quaranta per cento a seguito di dimostrazione dell'avvenuto impianto.

L'erogazione del finanziamento delle spese di funzionamento è effettuata con rate semestrali anticipate nella misura massima del novanta per cento della spesa totale prevista, sulla base di previsioni di spesa proposte dai comuni per ogni semestre. Alla fine di ogni esercizio è effettuato conguaglio per il restante dieci per cento, previo esame della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

La totalità delle erogazioni, in ogni caso, non può superare la spesa prevista dal piano di intervento.

Art. 8.

I comuni, alla fine di ogni anno, presentano al presidente della giunta regionale, per il tramite dell'assessore alla sanità, dettagliata relazione sull'attività svolta e dei risultati conseguiti dai rispettivi centri medici e sociali, evidenziando eventuali proposte operative.

Alla relazione di cui al precedente comma va allegata una nota finanziaria che illustri gli aspetti gestionali dell'esercizio.

Art. 9.

La giunta regionale presenta ogni anno al consiglio una relazione sull'attività dei centri medici e sociali e una nota finanziaria sulla gestione degli stessi, nonché, osservata la procedura di cui al precedente art. 7 eventuale proposta di aggiornamento del piano di intervento.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante:

a) i fondi di cui all'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, già previsti nel bilancio di previsione 1979 al cap. 146, decurtati, fino al mantenimento della convenzione tra regione

Puglia e l'Università di Bari per il funzionamento del centro per la prevenzione e cura dell'alcoolismo e delle tossicomanie, del relativo importo di L. 60.000.000 annui;

b) stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione, già previsti per il bilancio 1979 al cap. 166, alla stregua della previsione del piano di cui all'art. 2.

Art. 11.

Norme transitorie

Fino all'istituzione delle unità sanitarie locali, e in caso di reiterata omissione di iniziativa da parte dei comuni e delle comunità montane, delegati alle funzioni assistenziali di cui all'art. 2, lettera *b*), della presente legge, le funzioni medesime sono esercitate direttamente dalla giunta regionale, che vi provvederà, per ciò che attiene ai centri medici e sociali, con personale scelto fra i dipendenti regionali, ovvero chiesto, in posizione di comando, alle amministrazioni dei servizi esistenti, o a mezzo prestazioni d'opera fra professionisti qualificati che hanno operato almeno un anno nel settore specifico.

Per ogni altra assunzione derivante dall'applicazione della presente legge, si procede a mezzo di pubblico concorso in conformità alla vigente legislazione, facendo salvi i diritti acquisiti dal personale qualificato, operante, da almeno un anno nei servizi esistenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 novembre 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1979, n. **72.**

Tutela dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della regione Puglia. Valorizzazione, salvaguardia e destinazione d'uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 88 *del* 6 *dicembre* 1979 *e ripubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *n.* 93 *del* 20 *dicembre* 1979).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, promuove ed attua una politica di interventi sul territorio regionale per la salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali, nel rispetto della vigente normativa statale e fatte salve le leggi quadro da emanarsi ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo, la Regione provvederà con successivi provvedimenti legislativi che tengano conto delle particolari caratteristiche che l'intervento dovrà avere ai fini della tutela paesaggistica, panoramica, ambientale, storico-artistica, monumentale, nell'ambito della normativa vigente.

L'assessorato alla cultura provvederà, d'intesa con l'assessorato all'urbanistica e sentita la sovrintendenza ai monumenti per i beni tutelati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla formulazione del piano territoriale di inquadramento delle zone interessate. Il piano va redatto e sottoposto all'approvazione del consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Nell'ambito e in attesa di detto piano, la salvaguardia dei trulli di Alberobello è dichiarato problema di preminente interesse culturale, essenziale anche allo sviluppo economico e sociale della Puglia.

La Regione cura la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, artistico e culturale dei trulli di Alberobello nel quadro dello sviluppo turistico e generale dell'assetto territoriale della regione Puglia.

Art. 4

La zona dei trulli e delle località boscose site nel territorio di Alberobello ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tuttte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale area è delimitata dal decreto ministeriale 26 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 21 agosto 1970.

Art. 5.

Nell'ambito della legislazione vigente, la regione Puglia concede:

A) A favore del comune di Alberobello, contributi a fondo perduto per interventi di espropriazione, acquisizione, restauro, risanamento conservativo dei trulli.

B) A favore di privati proprietari di trulli per opere di risanamento e restauro conservativo, contributi in conto capitale nella misura non eccedente il 50 % della spesa riconosciuta ammissibile e contributi sugli interessi, nella misura del 10%, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'ammortamento del 50% del costo degli interventi, da finanziare mediante mutuo da contrarsi con istituti autorizzati.

I contributi di cui al punto *B*) sono corrisposti ai proprietari che si obbligano a destinare l'immobile ad abitazione per sé o per altri per un periodo non inferiore a quindici anni alle condizioni concordate con il comune attraverso apposita convenzione.

Per gli immobili locati anteriormente all'operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione in favore dei precedenti locatori.

Qualora il proprietario trasferisca l'immobile a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, entro venticinque anni dall'avvenuto restauro o risanamento, ed il comune non abbia esercitato il diritto di cui all'art. 11 della presente legge, gli obblighi ed i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in un'unica soluzione il contributo percepito, più gli interessi legali.

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti, non li rispetti, il rimborso della spesa dovrà essere effettuato per intero, in unica soluzione, maggiorata degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.

Per gli edifici che in base alle previsioni del programma di interventi debbano essere demoliti si provvede all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Art. 6.

Gli interventi di restauro, espropriazione, acquisizione, risanamento dei trulli di Alberobello sono effettuati con l'osservanza dei seguenti criteri:

gli interventi saranno effettuati sulla base di programmi adottati dal comune nell'ambito dei programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, nonché del titolo IV della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, e sotto la vigilanza dell'assessorato regionale alla cultura che si varrà dell'ufficio urbanistico regionale e, in particolare, del parere della sovrintendenza ai monumenti salvo l'art. 124 della Costituzione, per i fabbricati soggetti alle norme di tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nei modi e termini dalla stessa previsti;

il comune, ai sensi e nei termini della normativa vigente, può procedere ad acquisire le aree di edifici della zona monumentale per quei fabbricati da destinarsi ad uso di pubblico interesse, o, quando, per l'inerzia dei proprietari, il mancato intervento condizioni o comprometta il recupero complessivo di aree o scomparti unitari;

il comune, nel rispetto della normativa vigente, potrà acquisire aree ed edifici della zona monumentale mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute, salvo il disposto di cui all'art. 5.

Alle persone, temporaneamente trasferite, sarà concesso contributo a carico del comune per spese di trasloco e locazione, secondo criteri generali stabiliti dalla stessa amministrazione comunale.

Gli interventi saranno eseguiti, a preferenza, da cooperative di lavoratori specializzati, con prevalente impiego di mano d'opera locale.

In caso di inattività del comune nell'espletamento dei compiti ad esso affidati, la Regione adotta i provvedimenti sostitutivi.

Art. 7.

Le istanze per ottenere i contributi devono essere presentate all'assessorato alla cultura entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

a) del progetto di massima dell'opera e del progetto esecutivo con elenco analitico dei materiali;

b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità degli interventi, in relazione al comma secondo dell'art. 6 della presente legge;

c) del preventivo sommario di spesa;

d) dell'autorizzazione del sindaco;

e) della dichiarazione di aver percepito o meno contributi di altri enti per la medesima finalità.

Art. 8.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente. L'istruttoria è svolta dall'assessorato alla cultura, sentiti l'ufficio urbanistico regionale, per i beni soggetti alle norme di tutela di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e la sovrintendenza ai monumenti nei modi e termini di legge.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali gli interventi devono essere iniziati ed ultimati, nonché le modalità di concessione, di liquidazione e pagamento del contributo stesso, che sono comunque disciplinati dalla legge regionale n. 37 del 12 agosto 1978.

Art. 9.

Le provvidenze sono cumulabili con analoghi incentivi concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per le medesime iniziative.

In tali casi, però, il finanziamento regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi la percentuale della spesa specificata dalle norme della presente legge.

Art. 10.

La concessione delle provvidenze può essere revocata:

a) quando l'opera non venga eseguita conformemente al progetto indicato nel relativo decreto;

b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) quando l'opera non venga eseguita nel termine stabilito ed in quello di proroga eventualmente concessa, salvo ciò non sia imputabile a causa di forza maggiore, debitamente documentata ed accertata.

Art. 11.

Gli interventi edilizi di cui alla presente legge sono autorizzati dal sindaco ai sensi dell'art. 48 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 12.

Per la concessione delle previdenze previste dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'art. 5, lettera *A*), i seguenti limiti di impegno quinquennale: per l'anno finanziario:

1979 L. 300.000.000;
1980 » 250.000.000;
1981 » 250.000.000;
1982 » 250.000.000;
1983 » 300.000.000;

2) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 5, lettera *B*), la somma di L. 3.000.000.000, ripartita in ragione di:

L. 800.000.000 nell'anno finanziario 1979;
L. 800.000.000 nell'anno finanziario 1980;
L. 300.000.000 nell'anno finanziario 1981;
L. 300.000.000 nell'anno finanziario 1982;
L. 800.000.000 nell'anno finanziario 1983.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge, ammontanti per il 1979 a L. 1.100.000.000, si provvede mediante la seguente variazione in bilancio:

PARTE II. — SPESA

	Stanz. comp.	Stanz. cassa
Variazione in aumento:		
Cap. 393-*bis* (c.n.i.). — Tutela dell'ambiente naturale caratteristico e dei monumenti pugliesi e valorizzazione, salvaguardia e destinazione d'uso dei trulli di Alberobello (contributi ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera *A*)	L. 800.000.000.	L. 800.000.000
Cap. 393-*ter* (c.n.i.). — Tutela dell'ambiente naturale caratteristico e dei monumenti pugliesi e valorizzazione, salvaguardia e destinazione d'uso dei trulli di Alberobello (contributi ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera *B*)	» 300.000.000	» 300.000.000
	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000
Variazione in diminuzione:		
Cap. 439. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000

Per gli esercizi dal 1980 al 1983 gli oneri previsti al suddetto art. 12 troveranno copertura nell'ambito degli stanziamenti che saranno previsti nei rispettivi bilanci degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 novembre 1979

QUARTA

(11434)

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1979, n. 73.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, per riporto nel 1979 dei fondi FRAO - parte II - spesa di cui al cap. 165 del bilancio per l'esercizio 1977.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *del* 7 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

(11435)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800270)